Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2012, n. 1-5116

Approvazione delle modifiche di adeguamento e dei nuovi testi dello Statuto e della Convenzione per la costituzione dell'ente pubblico di interesse regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 11 della legge regionale del 11 luglio 2011, n. 10.

A relazione dell'Assessore Bonino:

## Premesso che:

- l'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" ha sancito la costituzione di un'Agenzia per la mobilità metropolitana, quale consorzio tra Enti, al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito metropolitano torinese;
- in attuazione del suddetto articolo 8, in data 9 maggio 2003 è stata costituita l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, mediante sottoscrizione della convenzione n. 8027 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e gli altri sedici Comuni, per la gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico nell'ambito metropolitano torinese;
- il legislatore regionale, ritenendo che l'esperienza di programmazione integrata dei servizi di trasporto pubblico sviluppata in questi anni dall'Agenzia per la Mobilità Metropolitana abbia conseguito risultati positivi tali da potere essere estesa sull'intero territorio regionale, ha modificato all'uopo la normativa introducendo gli opportuni emendamenti con l'articolo 11 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10. "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011";
- il novellato articolo 8, infatti, ha ampliato la competenza dell'Agenzia, prevedendo che la medesima possa gestire tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli Enti aderenti, non più limitati esclusivamente a quelli che appartengono all'ambito metropolitano torinese, ma estesi all'intero ambito territoriale regionale;
- un'altra novità riguarda le modalità di istituzione dell'Agenzia: con la novella legislativa, la sua istituzione non è più frutto dell'adesione convenzionale degli Enti consorziati, ma è la stessa legge regionale che ne sancisce l'istituzione;
- come corollario, consegue che la disciplina dell'Ente è individuabile nella legge regionale stessa, talché la convenzione e lo Statuto dell'Agenzia acquisiscono una nuova funzione, risultando essi strumenti attuativi della legge regionale 1/2000, che diventa pertanto fonte di riferimento di Statuto e convenzione.

## Premesso, inoltre, che:

- il legislatore nazionale con decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" ha introdotto in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e di altri organismi pubblici disposizioni finalizzate alla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi;

- in particolare, l'articolo 6, comma 5, prevede la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali, in misura di cinque per i componenti gli organi amministrativi e di tre per il collegio dei revisori, imponendo la revisione degli Statuti non a norma, in occasione del primo rinnovo degli organi sociali.
- il legislatore regionale con la legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012" ha recepito i suddetti principi di riduzione dei costi.

## Premesso, infine, che:

- l'Assemblea dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana con deliberazioni del 16 giugno 2012, n. 2/2012 e del 24 settembre 2012, n. 5/2012 ha approvato le proposte di modifica alla Convenzione ed allo Statuto dell'Agenzia stressa.

#### Considerato che:

- in seguito al mutamento del contesto normativo di riferimento, si rende necessario procedere ad una revisione della Convenzione e dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana nei termini indicati nei testi che si allegano al presente provvedimento (Allegati A e B) per farne parte integrante e sostanziale e di approvare i nuovi testi della Convenzione e dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, come da Allegati C e D, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri al bilancio regionale.

#### Visti:

- la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1. "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422";
- la deliberazione della Giunta regionale del 5 agosto 2002, n. 101-6933 "Approvazione dello Schema di Statuto e dello Schema di Convenzione tra Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino per la costituzione di un Consorzio denominato 'Agenzia per la Mobilità Metropolitana' ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1";
- la Convenzione n. 8027 del 9 maggio 2003 "Convenzione per la costituzione di un Consorzio denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della legge regionale 1/2000;
- l'articolo 11 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10. "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011";
- l'articolo 41 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012";
- le deliberazioni dell'Assemblea dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana del 16 giugno 2012, n. 2/2012 e del 24 settembre 2012, n. 5/2012.

## Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale all'unanimità

## delibera

- per le motivazioni di cui in premessa, di approvare le modifiche alla Convenzione ed allo Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, di cui rispettivamente all'Allegato A e Allegato B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare i nuovi testi della Convenzione e dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, di cui rispettivamente all'Allegato C e Allegato D, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri al bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

# CONVENZIONE DELL'AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE

## INDICE DEGLI ARTICOLI

PREMESSO	3
Articolo 1 - Oggetto della presente convenzione.	
Articolo 2 - Costituzione del Consorzio denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana". Conferimenti e quo	
di partecipazione	
Articolo 3 Nomina e competenze degli organi consortili di direzione politica	
Articolo 4 - Nomina e competenze degli organi consortili di direzione amministrativa e tecnica	
Articolo 5 - Nomina e competenze del collegio dei revisori dei conti	9
Articolo 6 - Trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio e pareri	9
Articolo 7 - Patrimonio, gestione economico - finanziaria, organizzazione degli uffici ed attività amministrativa	10
Articolo 8 Periodo transitorio	10
Articolo 9 - Informazione e partecipazione.	
Articolo 10 - Registrazione e spese	

	CONVENZIONE	CONVENZIONE MODIFICHE
	PREMESSO	PREMESSO
	che le suindicate parti intendono costituire, ai sensi e	che le suindicate parti intendono costituire, ai sensi e
	per gli effetti dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio	per gli effetti dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio
	2000, n. 1 un consorzio per la mobilità metropolitana torinese, da denominarsi "Agenzia per la mobilità	2000, n. 1 un consorzio per la mobilità metropolitana torinese, da denominarsi "Agenzia per la mobilità
	metropolitana", di seguito definito: "Agenzia";	metropolitana", di seguito definito: "Agenzia";
	che risulta opportuno e necessario costituire detto	che risulta opportuno e necessario costituire detto
	consorzio tra la Regione Piemonte, la Provincia di	consorzio tra la Regione Piemonte, la Provincia di
	Torino, il Comune di Torino e successivamente con gli	Torino, il Comune di Torino e successivamente con gli
	altri Comuni interessati appartenenti all'ambito	altri Comuni interessati appartenenti all'ambito
	metropolitano torinese;	metropolitano torinese;
	che scopo del Consorzio è svolgere tutte le funzioni	che scopo del Consorzio è svolgere tutte le funzioni
	trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico	trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico
	locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano con	locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano con
	particolare riguardo a:	particolare riguardo a:
	pianificazione del sistema della mobilità nell'ambito	pianificazione del sistema della mobilità nell'ambito
	metropolitano, e del piano dei trasporti, oltre alla	metropolitano, e del piano dei trasporti, oltre alla
	verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani	verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani
	della mobilità redatti dai Comuni attraverso la	della mobilità redatti dai Comuni attraverso la
	definizione, la promozione e la verifica di attuazione dei	definizione, la promozione e la verifica di attuazione dei
	piani urbani della mobilità di competenza dei comuni e	piani urbani della mobilità di competenza dei comuni e
	del piano dei trasporti metropolitani;	del piano dei trasporti metropolitani;
	predisposizione dei bandi e gestione delle	predisposizione dei bandi e gestione delle
	procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di	procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di
	trasporto pubblico locale di competenza e dei relativi	trasporto pubblico locale di competenza e dei relativi
_	contratti di servizi;	contratti di servizi;
	gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti;	gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti:
	vigilanza sulle modalità di esercizio, con autonomi	vigilanza sulle modalità di esercizio, con
	poteri sanzionatori;	autonomi poteri sanzionatori;
	che le parti contraenti possono altresì esercitare	che le parti contraenti possono altresì esercitare
	attraverso il Consorzio funzioni di propria competenza	attraverso il Consorzio funzioni di propria competenza
	in materia di mobilità, anche diverse da quelle sopra	in materia di mobilità, anche diverse da quelle sopra
	indicate, e svolgere quindi qualsiasi operazione o	indicate, e svolgere quindi qualsiasi operazione o
	attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento	attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento
	degli scopi istituzionali;	degli scopi istituzionali;
	che è necessario prevedere la possibilità per i Comuni	che è necessario prevedere la possibilità per i Comuni
	elencati nell'Allegato 1, di essere ammessi a far parte	elencati nell'Allegato 1, di essere ammessi a far parte
	del Consorzio previa deliberazione del Consiglio di	del Consorzio previa deliberazione del Consiglio di
	Amministrazione;	Amministrazione;
	che è inoltre necessario prevedere la possibilità per i	che è inoltre necessario prevedere la possibilità per i
	Comuni non compresi nell'Allegato 1 che appartengano	Comuni non compresi nell'Allegato 1 che appartengano
	all'ambito metropolitano, di essere ammessi a far parte	all'ambito metropolitano, di essere ammessi a far parte
<u> </u>	del Consorzio previa deliberazione dell'Assemblea;	del Consorzio previa deliberazione dell'Assemblea;
	che risultano applicabili all'istituendo Consorzio la	che risultano applicabili all'istituendo Consorzio la
	normativa di cui alla citata Legge Regionale 4 gennaio	normativa di cui alla citata Legge Regionale 4 gennaio
	2000 n. 1, nonché le disposizioni in materia di consorzi tra enti locali dettate dall'art. 31 del Testo Unico	2000 n. 1, nonché le disposizioni in materia di consorzi tra enti locali dettate dall'art. 31 del Testo Unico
	sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18 agosto	sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18 agosto
	2000, e dai relativi richiami legislativi;	2000, e dai relativi richiami legislativi;
	che si rimanda sin d'ora allo Statuto dell'istituenda	che si rimanda sin d'ora allo Statuto dell'istituenda
	"Agenzia" la regolamentazione di ogni ulteriore profilo	"Agenzia" la regolamentazione di ogni ulteriore profilo
	strutturale ed organizzativo in questa sede non	strutturale ed organizzativo in questa sede non
	compiutamente disciplinato.	compiutamente disciplinato.
	TUTTO CIO' PREMESSO	TUTTO CIO' PREMESSO
		CONSIDERATO CHE
		la Convenzione dell'Agenzia unitamente allo Statuto
		ia convenzione den Agenzia unitamente ano Statuto

	CONVENZIONE	CONVENZIONE MODIFICHE
		sono stati sottoscritti, in data 09/05/20003 nell'Assemblea costitutiva, dai seguenti enti: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino, Baldissero Torinese, Beinasco, Carignano, Collegno, Grugliasco, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto Torinese, Pianezza, Rivalta Torinese, Rivoli, Settimo Torinese, San Mauro Torinese, Volpiano;
		che a seguito di deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'Agenzia, hanno aderito al Consorzio i seguenti Comuni di cui all'allegato 1: Alpignano, Borgaro Torinese, Cambiano, Candiolo, Caselle Torinese, Chieri, Druento, Leinì, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Santena, Trofarello, Venaria Reale e Vinovo;
		che l'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 di modifica dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 ha istituito l'ente pubblico di interesse regionale avente forma di consorzio e denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale" che pur mantenendo continuità di funzionamento tra l'Agenzia per la Mobilità metropolitana e l'Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale, è necessario procedere ad una modifica della Convenzione e dello Statuto che tenga conto del nuovo assetto normativo
	le suindicate parti convengono e stipulano quanto segue.	le suindicate parti convengono e stipulano quanto segue.
	Articolo 1 - Oggetto della presente convenzione.	Articolo 1 - Oggetto della presente convenzione.
1	Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.	
2	La presente convenzione ha per oggetto la costituzione del consorzio denominato ``Agenzia per la mobilità metropolitana" per l'esercizio di tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano.	La presente convenzione ha per oggetto la costituzione del consorzio denominato ``Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale" per l'esercizio di tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano.
3	Le parti intendono altresì disciplinare in questa sede, ai sensi del citato art. 31 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, i seguenti profili organizzativi:  a) le nomine e le competenze degli organi consortili;	Le parti intendono altresì disciplinare in questa sede, ai
	<ul> <li>b) le modalità di trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio;</li> <li>c) la misura del fondo di dotazione fissata in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun Ente consorziato;</li> <li>d) la disciplina del periodo transitorio;</li> <li>rimandando allo Statuto ed ai successivi regolamenti l'ulteriore disciplina del Consorzio stesso, in conformità alla suindicata normativa.</li> </ul>	b) le modalità di trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio; c) la misura del fondo di dotazione fissata in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun Ente consorziato; d) la disciplina del periodo transitorio; rimandando allo Statuto ed ai successivi regolamenti l'ulteriore disciplina del Consorzio stesso, in conformità alla suindicata normativa.
4	E' rimessa allo Statuto, ai sensi di legge, ogni più completa, necessaria disciplina dell'organizzazione, della nomina e delle funzioni degli organi consortili (art. 31, comma III, del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali).	E' rimessa allo Statuto, ai sensi di legge, ogni più completa, necessaria disciplina dell'organizzazione, della nomina e delle funzioni degli organi consortili.

Articolo 2 - Costituzione del Consorzio denominato	Articolo 2 - Costituzione del Consorzio denominato
--	--

	CONVENZIONE	CONVENZIONE MODIFICHE
	"Agenzia per la mobilità metropolitana". Conferimenti	``Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale".
	e quote di partecipazione.	Conferimenti e quote di partecipazione.
1	Le parti contraenti costituiscono in forma di consorzio, a far data dal 01/01/2003, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, L.R. n. 1 del 4 gennaio 2000 ed art. 31 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 agosto 2000, ``l'Agenzia per la mobilità metropolitana".	Le parti contraenti costituiscono in forma di consorzio, a far data dal 01/01/2003, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, L.R. n. 1 del 4 gennaio 2000 e s.m.i. ed art. 31 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 agosto 2000, ``l'Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale".
2	Sono conferite all'Agenzia tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti consorziati in ambito metropolitano. I servizi di linea del trasporto pubblico locale, trasferiti e delegati, sono descritti nell'allegato 2 costituente parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Le linee sono descritte in sintesi, con rinvio, per il dettaglio relativo ai programmi d'esercizio aziendali, ad una banca dati costituita presso la segreteria dell'Agenzia. Con successive convenzioni, gli Enti consorziati, possono delegare all'Agenzia ulteriori funzioni proprie in materia di mobilità.	Sono conferite all'Agenzia tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti consorziati in ambito metropolitano. I servizi di linea del trasporto pubblico locale, trasferiti e delegati, sono descritti nell'allegato 2 costituente parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Le linee sono descritte in sintesi, con rinvio, per il dettaglio relativo ai programmi d'esercizio aziendali, ad una banca dati costituita presso la segreteria dell'Agenzia. Con successive convenzioni, gli Enti consorziati, possono delegare all'Agenzia ulteriori funzioni proprie in materia di mobilità.
	La quota di partecipazione relativa a ciascun Ente contraente viene determinata in virtù del seguente	La quota di partecipazione relativa a ciascun Ente contraente viene determinata in virtù del seguente
3	criterio:	criterio:
	<ul> <li>Regione Piemonte: trentasettevirgolacinque per cento (37,5%)"</li> <li>Comune di Torino: trentasettevirgolacinque per cento (37,5%)"</li> <li>Provincia di Torino: dodici virgola cinque per cento (12,5%)</li> <li>Tutti i rimanenti Comuni consorziati, nel loro insieme: dodici virgola cinque per cento (12,5%). A ciascun Comune, di detto insieme, è attribuita una quota di partecipazione proporzionale alla popolazione residente al 31.12.2001 come descritto nell'Allegato 1; la somma delle singole quote di detti Comuni non può superare in ogni caso il 12,5%.</li> </ul>	Regione Piemonte: trentasettevirgolacinque per cento (37,5%)" Comune di Torino: trentasettevirgolacinque per cento (37,5%)" Provincia di Torino: dodici virgola cinque per cento (12,5%) Tutti i rimanenti Comuni consorziati, nel loro insieme: dodici virgola cinque per cento (12,5%). A ciascun Comune, di detto insieme, è attribuita una quota di partecipazione proporzionale alla popolazione residente al 31.12.2001 come descritto nell'Allegato 1; la somma delle singole quote di detti Comuni non può superare in ogni caso il 12,5%.
4	Le quote dei Comuni non consorziati appartenenti all'ambito metropolitano, indicate nell'Allegato 1, sono attribuite alla Provincia di Torino. Nell'ipotesi in cui uno di detti Comuni aderisca al Consorzio, successivamente alla sua costituzione, la relativa quota di partecipazione è detratta da quella complessiva della Provincia di Torino.  Il subentro o il recesso di un Comune appartenente all'ambito metropolitano non compreso nell'Allegato 1 determina la ridefinizione delle quote di partecipazione di tutti i Comuni diversi dal Comune di Torino. A ciascun comune è attribuita una quota di partecipazione proporzionale alla popolazione residente al 31.12.2001.  Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 4 dello Statuto	all'ambito metropolitano, indicate nell'Allegato 1, sono attribuite alla Provincia di Torino. Nell'ipotesi in cui uno di detti Comuni aderisca al Consorzio, successivamente alla sua costituzione, la relativa quota di partecipazione è detratta da quella complessiva della Provincia di Torino.  Il subentro o il recesso di un Comune appartenente all'ambito metropolitano non compreso nell'Allegato 1 determina la ridefinizione delle quote di partecipazione di tutti i Comuni diversi dal Comune di Torino. A ciascun comune è attribuita una quota di partecipazione proporzionale alla popolazione residente al 31.12.2001.  Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 4 dello Statuto
5	l'ammissione di enti alla Agenzia deve avvenire con deliberazione dell'Assemblea, assunta secondo le modalità descritte all'art. 8 dello Statuto.	l'ammissione di enti alla Agenzia deve avvenire con deliberazione dell'Assemblea, assunta secondo le modalità descritte all'art. 8 dello Statuto.

		Articolo 3 Nomina e competenze degli organi consortili	Articolo 3 Nomina e competenze degli organi consortili
		di direzione politica.	di direzione politica.
1	l	Sono organi di governo:	Sono organi di governo:
		· l'Assemblea,	· l'Assemblea,

	CONVENZIONE	CONVENZIONE MODIFICHE
	CONVENZIONE · il Consiglio di Amministrazione,	· il Consiglio di amministrazione,
	il Presidente dell'Agenzia.	il Presidente dell'Agenzia.
		L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti
	aderenti nella persona del sindaco, del presidente o di	aderenti nella persona del Sindaco, del Presidente o di
	un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla	un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla
	quota di partecipazione fissata in virtù del criterio	quota di partecipazione fissata in virtù del criterio
	disposto al precedente art. 2, III comma. Ciascun	disposto al precedente art. 2, III comma. Ciascun
2	delegato non può rappresentare più di un Ente consorziato.	delegato non può rappresentare più di un Ente consorziato.
-	L'Assemblea è organo di carattere permanente, di durata	L'Assemblea è organo di carattere permanente, di durata
	coincidente con quella dell'Agenzia, non soggetto a	coincidente con quella dell'Agenzia, non soggetto a
	rinnovo per scadenze temporali, ma alle sole	rinnovo per scadenze temporali, ma alle sole
	sostituzioni dei componenti per mutamento della	sostituzioni dei componenti per mutamento della
	titolarità della carica. Il Presidente della Regione o suo delegato presiede la	titolarità della carica. Il Presidente della Regione o suo delegato presiede la
	prima seduta dell'Assemblea, convocata dallo stesso	prima seduta dell'Assemblea, convocata dallo stesso
	entro venti giorni dalla comunicazione degli atti	entro venti giorni dalla comunicazione degli atti
	esecutivi di tutti gli enti aderenti all'Agenzia. La seduta	esecutivi di tutti gli enti aderenti all'Agenzia. La seduta
	deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.	deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3	L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.	L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
	La medesima elegge e revoca:	La medesima elegge e revoca:
	a) il Consiglio d'Amministrazione,	a) il Consiglio d'amministrazione,
	b) il Presidente dell'Agenzia, scelto tra i componenti del	
	Consiglio di Amministrazione,	Consiglio di amministrazione,
	c) i Revisori dei Conti.	c) i Revisori dei Conti.
١.	L'Assemblea approva gli atti fondamentali dell'Agenzia.	L'Assemblea approva gli atti fondamentali dell'Agenzia.
4	Sono fondamentali i seguenti atti: d) il piano di mobilità dell'ambito metropolitano e dei	Sono fondamentali i seguenti atti: d) il piano di mobilità dell'ambito metropolitano e dei
	trasporti,	trasporti,
	e) il programma triennale dei servizi di trasporto	e) il programma triennale dei servizi di trasporto
	pubblico locale,	pubblico locale,
	f) le tariffe per il trasporto pubblico locale in ambito metropolitano, in armonia con l'art. 12 della Legge	f) le tariffe per il trasporto pubblico locale in ambito metropolitano, in armonia con l'art. 12 della Legge
	Regionale 4 gennaio 2000, n. 1;	Regionale 4 gennaio 2000, n. 1;
	g) la relazione previsionale e programmatica, i piani	g) la relazione previsionale e programmatica, i piani
	finanziari, il bilancio di previsione annuale e pluriennale	finanziari, il bilancio di previsione annuale e pluriennale
	e relative variazioni, il conto consuntivo;	e relative variazioni, il conto consuntivo;
	h) le modifiche allo Statuto ed alla Convenzione, salvo	h) le modifiche allo Statuto ed alla Convenzione, salvo
	approvazione dei soggetti convenzionati."  E' altresì di competenza dell'Assemblea l'approvazione	approvazione dei soggetti convenzionati." E' altresì di competenza dell'Assemblea l'approvazione
	dei regolamenti e la determinazione degli emolumenti ai	dei regolamenti e la determinazione degli emolumenti ai
	componenti degli organi di governo e dei componenti il	componenti degli organi di governo e dei componenti il
	collegio dei Revisori.	collegio dei Revisori.
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Agenzia. Al presidente dell'Agenzia sono attribuiti i poteri di	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Agenzia. Al Presidente dell'Agenzia sono attribuiti i poteri di
	convocazione e direzione dei lavori e delle attività	convocazione e direzione dei lavori e delle attività
5	dell'Assemblea.	dell'Assemblea.
		Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un
	Presidente dell'Agenzia e da sette consiglieri. I componenti del consiglio d'amministrazione devono	numero di componenti previsti dallo Statuto  I componenti del consiglio d'amministrazione devono
	essere scelti dall'Assemblea consortile, fuori dal proprio	essere scelti dall'Assemblea consortile, fuori dal proprio
	seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a	seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a
	consigliere comunale e provinciale ed una speciale	consigliere comunale e provinciale ed una speciale
	competenza tecnica o amministrativa, per studi	competenza tecnica o amministrativa, per studi
	compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti, debitamente	compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti, debitamente
6		documentati da curricula. Possono essere nominati nel
1 1	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	i and the second

	CONVENZIONE	CONVENZIONE MODIFICHE
	Consiglio di Amministrazione anche gli assessori, competenti per materia, degli Enti consorziati.	Consiglio di Amministrazione anche gli assessori, competenti per materia, degli Enti consorziati.
	stabilite dallo Statuto.  Il Consiglio di Amministrazione dura in carica anni tre dalla nomina, i consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi.	L'Assemblea nomina il Consiglio con le modalità stabilite dallo Statuto. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica anni tre dalla nomina, i consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi.
	Le dimissioni dalla carica di consigliere d'amministrazione non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. I consiglieri d'amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. L'Assemblea procede alla surroga dei consiglieri dimissionari o decaduti o alla nomina del nuovo consiglio entro quarantacinque giorni. Le dimissioni di quattro componenti il consiglio d'amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio.	d'amministrazione non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. I consiglieri d'amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. L'Assemblea procede alla surroga dei consiglieri dimissionari o decaduti o alla nomina del nuovo consiglio entro quarantacinque giorni. Le dimissioni di quattro componenti il consiglio d'amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio.
	La disciplina delle ineleggibilità, incompatibilità, delle dimissioni e della decadenza dei consiglieri è rimessa allo Statuto.	La disciplina delle ineleggibilità, incompatibilità, delle dimissioni e della decadenza dei consiglieri è rimessa allo Statuto.
7	Il Consiglio d'Amministrazione compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dallo statuto all'assemblea, e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del presidente dell'Agenzia, del direttore generale o dei dirigenti.	Il Consiglio d'amministrazione compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dallo Statuto all'Assemblea, e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Presidente dell'Agenzia, del Direttore generale o dei dirigenti.
8	Il Presidente dell'Agenzia è nominato dall'assemblea. Il Presidente dura in carica quanto dura il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di deliberazione motivata di revoca dell'Assemblea, assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.	Il Presidente dell'Agenzia è nominato dall'Assemblea. Il Presidente dura in carica quanto dura il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di deliberazione motivata di revoca dell'Assemblea, assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.
		In caso di impedimento permanente, revoca dall'incarico, decadenza, sospensione o decesso del Presidente dell'Agenzia, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo presidente, previa integrazione del Consiglio d'Amministrazione.
9	Il Presidente rappresenta l'Agenzia, nell'esercizio delle proprie competenze, in particolare: a) convoca e presiede l'assemblea e dirige i lavori e le attività dell'assemblea; b) convoca il consiglio d'amministrazione e lo presiede;	Il Presidente rappresenta l'Agenzia, nell'esercizio delle proprie competenze, in particolare: a) convoca e presiede l'assemblea e dirige i lavori e le attività dell'assemblea; b) convoca il consiglio d'amministrazione e lo presiede;
	c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, all'esecuzione degli atti, e, salvo la competenza degli altri organi dell'ente, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate dagli enti consorziati;	c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, all'esecuzione degli atti, e, salvo la competenza degli altri organi dell'ente, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate dagli enti

CONVENZIONE MODIFICHE

	CONVENZIONE	CONVENZIONE MODIFICHE
	d) previa deliberazione dell'organo competente, stipula	
	con altri Enti convenzioni per lo svolgimento, in modo	con altri Enti convenzioni per lo svolgimento, in modo
	coordinato, di funzioni e servizi; esprime il consenso	coordinato, di funzioni e servizi; esprime il consenso
	sugli accordi di programma e provvede alla loro	sugli accordi di programma e provvede alla loro
	approvazione ai sensi di legge, fatte salve le competenze	approvazione ai sensi di legge, fatte salve le competenze
	dell'Assemblea e degli altri organi dell'Agenzia;	dell'Assemblea e degli altri organi dell'Agenzia;
	e) previa deliberazione del consiglio	e) previa deliberazione del Consiglio
	d'amministrazione, promuove e resiste alle liti ed	
	esercita il potere di conciliare e transigere le	esercita il potere di conciliare e transigere le
	controversie.	controversie.
	Articolo 4 - Nomina e competenze degli organi	Articolo 4 - Nomina e competenze degli organi
	consortili di direzione amministrativa e tecnica.	consortili di direzione amministrativa e tecnica.
	Sono organi di direzione amministrativa e tecnica	Sono organi di direzione amministrativa e tecnica
	dell'Agenzia il direttore e gli altri dirigenti, in relazione	dell'Agenzia il Direttore e gli altri dirigenti, in relazione
	alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la	alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la
	direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni	direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni
	ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello	ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello
	dirigenziale ai sensi delle norme di legge, del presente	dirigenziale ai sensi delle norme di legge, del presente
1		
1	capo dello statuto e dei regolamenti.	capo dello statuto e dei regolamenti.
	Il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal	Il Direttore generale dell'Agenzia è nominato dal
	consiglio d'amministrazione al di fuori della dotazione	Consiglio d'amministrazione al di fuori della dotazione
	organica, con contratto a tempo determinato non	organica, con contratto a tempo determinato non
	eccedente la durata del mandato del consiglio	eccedente la durata del mandato del Consiglio
	d'amministrazione, revocabile dall'assemblea secondo	d'amministrazione, revocabile dall'Assemblea secondo
2	quanto previsto dallo statuto.	quanto previsto dallo statuto.
_	1 2	1
	Il direttore generale è scelto tra esperti di	Il Direttore generale è scelto tra esperti di
	amministrazione del trasporto pubblico locale e/o di	amministrazione del trasporto pubblico locale e/o di
	programmazione di sistemi di mobilità e dei trasporti,	programmazione di sistemi di mobilità e dei trasporti,
	previo accertamento del possesso dei requisiti per	previo accertamento del possesso dei requisiti per
	l'accesso alle qualifiche dirigenziali nella pubblica	l'accesso alle qualifiche dirigenziali nella pubblica
	amministrazione, sulla base di curricula formativi e	amministrazione, sulla base di curricula formativi e
	professionali che ne comprovino le capacità tecniche,	professionali che ne comprovino le capacità tecniche,
	gestionali ed organizzative.	gestionali ed organizzative.
$\vdash$		
	Al direttore generale compete la responsabilità	Al Direttore generale compete la responsabilità
	gestionale; egli persegue gli obiettivi e gli indirizzi	gestionale; egli persegue gli obiettivi e gli indirizzi
	stabiliti dagli organi di governo dell'ente sulla base delle	stabiliti dagli organi di governo dell'ente sulla base delle
	direttive impartite dagli stessi; sovrintende alla gestione	direttive impartite dagli stessi; sovrintende alla gestione
	dell'ente; coordina e indirizza i dirigenti dell'Agenzia,	dell'ente; coordina e indirizza i dirigenti dell'Agenzia,
	perseguendo livelli ottimali di efficienza, efficacia ed	perseguendo livelli ottimali di efficienza, efficacia ed
	economicità e l'obbligo del pareggio di bilancio da	economicità e l'obbligo del pareggio di bilancio da
	raggiungere attraverso l'equilibrio delle spese e delle	raggiungere attraverso l'equilibrio delle spese e delle
1,	entrate.	
3		entrate.
	Il consiglio d'amministrazione provvede, sulla base di	Il Consiglio d'amministrazione provvede, sulla base di
	un'istruttoria predisposta dal direttore generale, ad	un'istruttoria predisposta dal direttore generale, ad
	attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale	attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale
	di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità	di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità
	professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai	professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai
	risultati conseguiti in precedenza; gli incarichi	risultati conseguiti in precedenza; gli incarichi
		dirigenziali sono revocabili in caso di inosservanza
		unigenzian sono revocabili in caso di inosservanza
	dirigenziali sono revocabili in caso di inosservanza delle	
	direttive del presidente dell'Agenzia, del Consiglio	delle direttive del presidente dell'Agenzia, del Consiglio
		delle direttive del presidente dell'Agenzia, del Consiglio d'Amministrazione, del direttore generale; in caso di
	direttive del presidente dell'Agenzia, del Consiglio	delle direttive del presidente dell'Agenzia, del Consiglio
	direttive del presidente dell'Agenzia, del Consiglio d'Amministrazione, del direttore generale; in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno	delle direttive del presidente dell'Agenzia, del Consiglio d'Amministrazione, del direttore generale; in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno
	direttive del presidente dell'Agenzia, del Consiglio d'Amministrazione, del direttore generale; in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal direttore	delle direttive del presidente dell'Agenzia, del Consiglio d'Amministrazione, del direttore generale; in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal direttore
	direttive del presidente dell'Agenzia, del Consiglio d'Amministrazione, del direttore generale; in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal direttore generale e previsti nel piano esecutivo di gestione; per	delle direttive del presidente dell'Agenzia, del Consiglio d'Amministrazione, del direttore generale; in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal direttore generale e previsti nel piano esecutivo di gestione; per
4	direttive del presidente dell'Agenzia, del Consiglio d'Amministrazione, del direttore generale; in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal direttore	delle direttive del presidente dell'Agenzia, del Consiglio d'Amministrazione, del direttore generale; in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal direttore generale e previsti nel piano esecutivo di gestione; per

CONVENZIONE

	CONVENZIONE	CONVENZIONE MODIFICHE
	Il segretario svolge funzioni di assistenza giuridico-	Il Segretario svolge funzioni di assistenza giuridico-
	amministrativa, partecipa con funzioni consultive e di	amministrativa, partecipa con funzioni consultive e di
	assistenza alle riunioni dell'assemblea e del consiglio	assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio
5	d'amministrazione curandone la verbalizzazione.	d'amministrazione curandone la verbalizzazione.
	Il segretario è nominato dal consiglio	Il Segretario è nominato dal Consiglio
	d'amministrazione tra i dirigenti amministrativi di ruolo	d'amministrazione tra i dirigenti amministrativi di ruolo
	dell'Agenzia, previo assenso dell'amministrazione di	dell'Agenzia, previo assenso dell'amministrazione di
	provenienza, tra i dirigenti amministrativi o tra i	provenienza, tra i dirigenti amministrativi o tra i
	segretari di uno degli enti consorziati. Il Segretario	segretari di uno degli enti consorziati. Il Segretario
	dipende funzionalmente dal Presidente.	dipende funzionalmente dal Presidente.
	Nel quadro della normativa vigente la copertura di posti	Nel quadro della normativa vigente la copertura di posti
	di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche	di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche
	dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire	dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire
	mediante contratto a tempo determinato, fermi restando	mediante contratto a tempo determinato, fermi restando
6	i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.	i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
-	E' altresì istituito un Comitato Tecnico composto da	E' altresì istituito un Comitato Tecnico composto da
	dirigenti competenti in materia degli Enti consorziati	dirigenti competenti in materia degli Enti consorziati
7	con le modalità previste nello Statuto.	con le modalità previste nello Statuto.
	Sono rimesse allo Statuto ulteriori modalità	Sono rimesse allo Statuto ulteriori modalità
8	organizzative in materia.	organizzative in materia.
		. ~
	Articolo 5 - Nomina e competenze del collegio dei	Articolo 5 - Nomina e competenze del collegio dei
	revisori dei conti	revisori dei conti
	L'elezione, la composizione, la presidenza del collegio	
	dei revisori dei conti, nonché il compenso e le cause di	
	incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi	
	componenti, sono regolate dalle norme del Testo Unico	L'elezione, la composizione, la presidenza del collegio
	delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che	dei revisori dei conti, nonché il compenso e le cause di
	disciplinano l'organo di revisione economico-finanziario	incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi
1	degli enti locali, in quanto compatibile.	componenti, sono disciplinate dallo Statuto.
	I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla	I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla
	deliberazione di nomina, sono irrevocabili salvo che per	deliberazione di nomina, sono irrevocabili salvo che per
2	inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.	inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
	I revisori hanno la responsabilità di esercitare le	I revisori hanno la responsabilità di esercitare le
	funzioni previste dalla legge sopra citata e dal	funzioni previste dalla legge sopra citata e dal
3	regolamento di contabilità.	regolamento di contabilità.
	I revisori possono assistere alle sedute dell'assemblea	I revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea
	dei rappresentanti e, su invito del presidente	dei rappresentanti e, su invito del presidente
	dell'Agenzia, anche alle adunanze del consiglio di	dell'Agenzia, anche alle adunanze del Consiglio di
	amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto	amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto
	consuntivo, oppure di materie economiche finanziarie di	consuntivo, oppure di materie economiche finanziarie di
4	rilevante interesse per l'Agenzia.	rilevante interesse per l'Agenzia.
	Add Committee to the design of	ACT TO THE PROPERTY OF THE PRO
	Articolo 6 - Trasmissione agli enti aderenti degli atti	Articolo 6 - Trasmissione agli enti aderenti degli atti
	fondamentali del Consorzio e pareri	fondamentali del Consorzio e pareri
	1. Le proposte di deliberazione degli atti fondamentali	1. Le proposte di deliberazione degli atti fondamentali
	dell'Agenzia sono comunicate agli enti aderenti	dell'Agenzia sono comunicate agli enti aderenti
	preventivamente nel termine di trenta giorni prima della	preventivamente nel termine di trenta giorni prima della
	deliberazione, con invito a proporre osservazioni. Gli	deliberazione, con invito a proporre osservazioni. Gli
1	organi dell'Agenzia deliberano, contro le eventuali osservazioni, con provvedimento motivato.	organi dell'Agenzia deliberano, contro le eventuali osservazioni, con provvedimento motivato.
1		
	Gli atti fondamentali che impegnino i bilanci degli enti	Gli atti fondamentali che impegnino i bilanci degli enti
	consorziati, con fondi propri degli enti stessi diversi dal	consorziati, con fondi propri degli enti stessi diversi dal
	fondo trasporti regionale e degli enti locali, di cui alla legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1, per servizi	fondo trasporti regionale e degli enti locali, di cui alla legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1, per servizi
	complementari o integrativi ai servizi minimi o altro,	complementari o integrativi ai servizi minimi o altro,
	sono soggetti al parere obbligatorio e vincolante	sono soggetti al parere obbligatorio e vincolante
	dell'ente consorziato interessato.	dell'ente consorziato interessato.
	den ente consorziato interessato.	den ente consorziato interessato.

	CONVENZIONE	CONVENZIONE MODIFICHE
	Articolo 7 - Patrimonio, gestione economico -	Articolo 7 - Patrimonio, gestione economico -
	finanziaria, organizzazione degli uffici ed attività	finanziaria, organizzazione degli uffici ed attività
	amministrativa.	amministrativa.
1	Il fondo consortile è determinato in Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) ripartiti come segue: a) Conferimenti di valori numerari	Il fondo consortile è determinato in Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) ripartiti come segue: a) Conferimenti di valori numerari
	1. Regione Piemonte 937.500	1. Regione Piemonte 937.500
	(novecentotrentasettemilacinquecento)	(novecentotrentasettemilacinquecento)
	2. Provincia di Torino 625.000	2. Provincia di Torino 625.000
	(seicentoventicinquemila)	(seicentoventicinquemila)
	3. Comune di Torino 937.500	3. Comune di Torino 937.500
	(novecentotrentasettemilacinquecento La quota del fondo a carico della Provincia di Torino è	(novecentotrentasettemilacinquecento La quota del fondo a carico della Provincia di Torino è
	versata per Euro 312.500	versata per Euro 312.500
	(trecentododicimilacinquecento), come quota propria a	(trecentododicimilacinquecento), come quota propria a
	totale carico della stessa e, per Euro 312.500	totale carico della stessa e, per Euro 312.500
	(trecentododicimilacinquecento), come quota per conto	(trecentododicimilacinquecento), come quota per conto
	dei Comuni di cui all'Allegato 1 che non aderiscono al	dei Comuni di cui all'Allegato 1 che non aderiscono al
	Consorzio. Al momento dell'adesione, i Comuni stessi	Consorzio. Al momento dell'adesione, i Comuni stessi
	versano all'Agenzia la quota a loro carico; tale quota	versano all'Agenzia la quota a loro carico; tale quota
	viene ripetuta dall'Agenzia alla Provincia di Torino. In	viene ripetuta dall'Agenzia alla Provincia di Torino. In
	caso di successivo recesso la Provincia di Torino si farà carico della quota del Comune receduto.	caso di successivo recesso la Provincia di Torino si farà carico della quota del Comune receduto.
	I conferimenti dei beni mobili ed immobili degli Enti	I conferimenti dei beni mobili ed immobili degli Enti
	consorziati all'Agenzia sono regolati nel dettaglio da	consorziati all'Agenzia sono regolati nel dettaglio da
2	apposite convenzioni.	apposite convenzioni.
	3. I trasferimenti di cassa delle risorse relative al	3. I trasferimenti di cassa delle risorse relative al
	finanziamento dei servizi minimi e, degli investimenti	finanziamento dei servizi minimi e, degli investimenti
	relativi al trasporto pubblico locale, avverranno con le	relativi al trasporto pubblico locale, avverranno con le
	stesse modalità stabilite dalla Regione per il	stesse modalità stabilite dalla Regione per il
3	trasferimento degli stessi fondi agli enti locali. Il trasferimento delle risorse per il finanziamento dei	trasferimento degli stessi fondi agli enti locali. Il trasferimento delle risorse per il finanziamento dei
	servizi complementari o integrativi a quelli minimi	servizi complementari o integrativi a quelli minimi
	avverranno con cadenza trimestrale anticipata.	avverranno con cadenza trimestrale anticipata.
	Il subentro o il recesso di un Comune appartenente	Il subentro o il recesso di un Comune appartenente
	all'Ambito Metropolitano, non previsto nell'elenco	all'Ambito Metropolitano, non previsto nell'elenco
	Allegato 1 allo Statuto, non modifica l'entità del fondo	Allegato 1 allo Statuto, non modifica l'entità del fondo
	consortile; la quota di partecipazione del subentrante o	consortile; la quota di partecipazione del subentrante o
	del recedente riduce o accresce la quota degli altri	del recedente riduce o accresce la quota degli altri
4	Comuni consorziati diversi dal Comune di Torino.	Comuni consorziati diversi dal Comune di Torino.
	Le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni saranno finanziate come previsto dall'art. 29 comma 2 dello	Le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni saranno finanziate come previsto dall'art. 29 comma 2 dello
5	Statuto.	Statuto.
	Articolo 8 Periodo transitorio	Articolo 8 Periodo transitorio
	Per l'anno 2003 ciascun Ente consorziato continuerà a	Per l'anno 2003 ciascun Ente consorziato continuerà a
	gestire direttamente i contratti di servizio di trasporto	gestire direttamente i contratti di servizio di trasporto
1.	pubblico locale in essere, continuando ad amministrarne	pubblico locale in essere, continuando ad amministrarne
1	anche il finanziamento.	anche il finanziamento.
	In assenza dei trasferimenti degli Enti consorziati per il	In assenza dei trasferimenti degli Enti consorziati per il
	finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale	finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale
	conferiti all'Agenzia, le spese di funzionamento del Consorzio sono a carico degli Enti medesimi e saranno	conferiti all'Agenzia, le spese di funzionamento del Consorzio sono a carico degli Enti medesimi e saranno
2	imputate al fondo consortile di cui all'art. 7.	imputate al fondo consortile di cui all'art. 7.
		are to the constitute of our arrange.

Articolo 9 - Informazione e partecipazione.	Articolo 9 - Informazione e partecipazione.

	CONVENZIONE	CONVENZIONE MODIFICHE	
	1. Si rimettono ad ulteriore normazione ad opera dello	1 * 1	
	statuto i necessari profili di garanzia dell'informazione e	statuto i necessari profili di garanzia dell'informazione e	
	partecipazione dei cittadini e degli utenti, ai sensi	partecipazione dei cittadini e degli utenti, ai sensi	
1	dell'ordinamento vigente.	dell'ordinamento vigente.	
	Articolo 10 - Registrazione e spese	Articolo 10 - Registrazione e spese	
	Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in modo	Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in modo	
	assoluto ex D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, allegato B	assoluto ex D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, allegato B	
1	alla Tabella, art. 16.	alla Tabella, art. 16.	
		Le eventuali spese di registrazione relative alla presente	
	Le eventuali spese di registrazione relative alla presente	convenzione saranno a carico del costituendo Consorzio	
	convenzione saranno a carico del costituendo Consorzio	denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana e	
2	denominato ``Agenzia per la mobilità metropolitana".	regionale".	
	Le spese iniziali di costituzione dell'Agenzia minute e	Le spese iniziali di costituzione dell'Agenzia minute e	
3	urgenti sono anticipate dalla Regione Piemonte.	urgenti sono anticipate dalla Regione Piemonte.	
	"La presente convenzione si compone di nn. 10 articoli	"La presente convenzione si compone di nn. 10 articoli	
	e viene sottoscritta ed approvata dalle parti contraenti	e viene sottoscritta ed approvata dalle parti contraenti	
	contestualmente allo statuto del Consorzio denominato	contestualmente allo statuto del Consorzio denominato	
	"Agenzia per la mobilità" metropolitana".	"Agenzia per la mobilità" metropolitana e regionale".	
	Allegato n. 1: Elenco dei Comuni	Allegato n. 1: Elenco dei Comuni	
	Allegato n. 2: Servizi conferiti.	Allegato n. 2: Servizi conferiti.	

STATUTO STATUTO: emendamenti

STATUTO DELL'AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE

## INDICE DEGLI ARTICOLI

CAPO 1: Disposizioni generali	3
Art. 1 Denominazione, sede e costituzione.	3
Art. 2 Durata, recesso, scioglimento	
Art. 3 Scopi	
CAPO 2: Organi di governo	
Art. 4 Organi di governo	
Sezione I: L'Assemblea	
Art. 5 Composizione e durata dell'Assemblea	5
Art. 6 Prima adunanza	
Art. 7 Competenze	
Art. 8 Convocazione e quorum di validità delle sedute dell'Assemblea	
Art. 9 Presidenza dell'Agenzia	
Sezione II: Consiglio d'Amministrazione	7
Art. 10 Composizione, elezione e durata	
Art. 10 Composizione, elezione e durata	/
Art. 12 Competenze	
Art. 13 Convocazioni	
Art. 14 Deliberazioni	
Sezione III: Il Presidente dell'Agenzia	9
Art. 15 Nomina, durata, cessazione	
Art. 16 Competenza	
CAPO 3: Organi di direzione amministrativa e tecnica	10
Art. 17 Organi di direzione amministrativa	10
Art. 19 Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali	11
Art. 20 Attribuzione di incarichi di direzione a dirigenti degli enti consorziati	11
Art. 21 Segretario dell'Agenzia	11
Art. 22 Contratti a tempo determinato e collaborazioni esterne	12
Art. 23 Assunzioni tramite mobilità	
CAPO 4: Comitato Tecnico	
Art. 24 Comitato Tecnico	
CAPO 5: Atti amministrativi e Organi - disposizioni generali	
Art. 25 Atti amministrativi: procedimento, pubblicazione e controllo	
Art. 26 Assicurazione e tutela giudiziale degli organi	
CAPO 6: Collegio dei revisori dei conti	
Art. 27 Elezione, composizione e durata	
CAPO 7: Patrimonio e gestione economico-finanziaria	14
Art. 28 - Patrimonio	14
Art. 29 Fonti di finanziamento	14
Art. 30 Contrazione dei mutui	
Art. 31 Contabilità e bilanci	15
CAPO 8: Uffici	15
Art. 32 Principi e criteri di organizzazione	
CAPO 9: Informazione e partecipazione	16
Art. 33 Informazione e partecipazione	16
CAPO 10: Norme finali e di rinvio	17
Art. 34 Norme finali e di rinvii	

STATUTO	STATUTO: emendamenti
---------	----------------------

	CAPO 1: Disposizioni generali	CAPO 1: Disposizioni generali		
	Art. 1 Denominazione, sede e costituzione. Art. 1 Denominazione, sede e costituzione.			
1	Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, è costituito il consorzio per la mobilità metropolitana torinese.	E' costituito l'ente pubblico di interesse regionale istituito.dall'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 di modifica dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1		
2	Il Consorzio è denominato ``Agenzia per la mobilità dell'area metropolitana di Torino", di seguito definito: ``Agenzia", siglabile con un marchio che esprime la sintesi essenziale di Agenzia per la Mobilità Torino.	L'ente assume la forma di consorzio ed è denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale", di seguito definito: ``Agenzia", siglabile con un marchio che esprime la sintesi essenziale di Agenzia per la mobilità Torino, Piemonte.		
3	Il Consorzio è costituito tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e i comuni di cui all'Allegato 1 che aderiscano.	Il Consorzio è costituito tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e i Comuni di cui all'Allegato 1 che aderiscano.		
4	Consiglio d'Amministrazione sono ammessi a far parte del Consorzio i comuni indicati nell'Allegato 1 ricadenti nell'ambito dell'area conurbata di Torino, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art. 31, comma secondo, del T.U.E.L.	Qualora ne facciano richiesta, con deliberazione del Consiglio d'amministrazione sono ammessi a far parte del Consorzio i Comuni indicati nell'Allegato 1 ricadenti nell'ambito dell'area conurbata di Torino		
5	Con deliberazione dell'Assemblea possono essere ammessi a far parte del Consorzio comuni diversi da quelli di cui all'Allegato 1, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art. 31, comma secondo, del T.U.E.L.	Con deliberazione dell'Assemblea possono essere ammessi a far parte del Consorzio comuni diversi da quelli di cui all'Allegato 1		
6	L'Agenzia ha sede nel Comune di Torino. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione possono stabilirsi nel territorio sedi secondarie, uffici, agenzie, succursali e rappresentanze.	L'Agenzia ha sede nel comune di Torino. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione possono stabilirsi nel territorio sedi secondarie, uffici, agenzie, succursali e rappresentanze.		
7		Le ammissioni di cui ai commi 4 e 5 sono subordinate all'adesione dei singoli enti al Consorzio.		
	Art. 2 Durata, recesso, scioglimento	Art. 2 Durata, recesso, scioglimento		
1	Il Consorzio ha durata sino all'esaurimento dello scopo sociale.	Il Consorzio ha durata sino all'esaurimento dello scopo sociale.		
2	Ogni ente consorziato può recedere dal consorzio con un preavviso di almeno 18 mesi rispetto al momento di effetto del recesso. In caso di recesso, lo stesso avrà effetto solo allo scadere dei contratti di servizio in corso al momento della comunicazione di recesso.	Ogni Ente consorziato può recedere dal Consorzio con un preavviso di almeno 18 mesi rispetto al momento di effetto del recesso. In caso di recesso, lo stesso avrà effetto solo allo scadere dei contratti di servizio in corso al momento della comunicazione di recesso.		
3		Il recesso deve essere comunicato per iscritto mediante posta elettronica certificata inviata alla casella P.E.C. del Consorzio.		
4	Il recesso può essere esercitato per la prima volta a partire dalla scadenza del secondo periodo di programmazione triennale successivo alla costituzione del consorzio.	Il recesso può essere esercitato per la prima volta a partire dalla scadenza del secondo periodo di programmazione triennale successivo alla costituzione del consorzio.		
5	specifiche previsioni della convenzione.	Gli effetti del recesso sono regolamentati dalle specifiche previsioni della convenzione.		
6	Il consorzio si scioglie: a) Per esaurimento dello scopo b) Per recesso di uno dei seguenti enti: Regione Piemonte, Comune di Torino, Provincia di Torino	Il Consorzio si scioglie: a) Per esaurimento dello scopo b) Per recesso di uno dei seguenti enti: Regione Piemonte, Comune di Torino, Provincia di Torino		

STATUTO STATUTO: emendamenti

Art. 3 Scopi

1	L'Agenzia ha l'obiettivo di promuovere la mobilità	L'Agenzia ha l'obiettivo di promuovere la mobilità
1	sostenibile nell'area metropolitana di Torino,	sostenibile nell'area metropolitana di Torino,
	ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale,	ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale,
	mediante:	mediante:
	a) La pianificazione delle strategie di sviluppo del	a) La pianificazione delle strategie di sviluppo del
	sistema della mobilità;	sistema della mobilità;
	b) La programmazione dello sviluppo delle	b) La programmazione dello sviluppo delle infrastrutture,
	infrastrutture, del materiale rotabile e delle tecnologie	del materiale rotabile e delle tecnologie di controllo, della
	di controllo, della quantità e qualità del servizio, e	quantità e qualità del servizio, e delle risorse per la
	delle risorse per la gestione e gli investimenti del	gestione e gli investimenti del sistema di trasporto
	sistema di trasporto collettivo;	collettivo;
	c) L'amministrazione del sistema delle tariffe, dei	c) L'amministrazione del sistema delle tariffe, dei
	finanziamenti degli Enti Consorziati, dei contratti con	finanziamenti degli Enti consorziati, dei contratti con le
	le aziende affidatarie di servizi alla mobilità, dei	aziende affidatarie di servizi alla mobilità, dei rapporti di
	rapporti di comunicazione e informazione con i	comunicazione e informazione con i cittadini;
	cittadini;	comunicazione e miormazione con i cittadini,
	d) Il controllo dei risultati di investimento e di	d) Il controllo dei risultati di investimento e di gestione
	gestione conseguiti;	conseguiti;
		<b>c</b> ,
	e) La promozione del miglioramento continuo del	e) La promozione del miglioramento continuo del
	servizio alla mobilità;	servizio alla mobilità;
	f) L'impiego, con un unico marchio istituzionale, di	f) L'impiego, con un unico marchio istituzionale, di tutte
	tutte le risorse in un quadro integrato di gestione,	le risorse in un quadro integrato di gestione, tariffazione e
	tariffazione e di immagine del sistema di trasporto.	di immagine del sistema di trasporto.
2		L'Agenzia svolge tutte le funzioni trasferite o delegate in
	in materia di trasporto pubblico locale degli Enti	materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in
	aderenti in ambito metropolitano con particolare	ambito metropolitano con particolare riguardo alla:
	riguardo alla:	
	a) Pianificazione del sistema della mobilità	a) pianificazione del sistema della mobilità dell'ambito
	dell'ambito metropolitano e del piano dei trasporti,	metropolitano e del piano dei trasporti, oltre alla verifica
	oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani	di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità
	urbani della mobilità redatti dai comuni;	redatti dai comuni;
	b) Programmazione di tutti i servizi e le infrastrutture	b) programmazione di tutti i servizi e le infrastrutture del
	del trasporto locale attraverso l'approvazione del	trasporto locale attraverso l'approvazione del programma
	programma triennale dei servizi del trasporto pubblico	triennale dei servizi del trasporto pubblico locale in area
	locale in area metropolitana;	metropolitana;
	c) Predisposizione dei bandi e gestione delle	c) predisposizione dei bandi e gestione delle procedure
	procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di	concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto
	trasporto pubblico locale di competenza e gestione dei	pubblico locale di competenza e gestione dei relativi
	relativi contratti di servizio, vigilanza e poteri	contratti di servizio, vigilanza e poteri sanzionatori;
	sanzionatori;	d) continue delle misses Companies in Contra de 11 E 21
	d) Gestione delle risorse finanziarie conferite dagli	d) gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti
	Enti aderenti;	aderenti;
	e) Monitoraggio della mobilità e controllo di	e) monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza ed
	efficienza ed efficacia dei servizi e delle infrastrutture	efficacia dei servizi e delle infrastrutture e della qualità
	e della qualità percepita.	percepita.
3	Gli enti aderenti possono esercitare attraverso	Gli Enti aderenti possono esercitare attraverso l'Agenzia
	l'Agenzia funzioni di propria competenza in materia	funzioni di propria competenza in materia di mobilità
	di mobilità anche diverse da quelle di cui al comma 1	anche diverse da quelle di cui al comma 1 e svolgere
	e svolgere qualsiasi operazione o attività ritenuta	qualsiasi operazione o attività ritenuta necessaria al fine
	necessaria al fine del raggiungimento degli scopi	del raggiungimento degli scopi istituzionali.
	istituzionali.	
4	0 /1 /1 0	L'Agenzia, previa convenzione, può svolgere funzioni in
	in materia di trasporto pubblico locale delegate da	materia di trasporto pubblico locale delegate da enti non
	Enti non consorziati.	consorziati.
5		L'Agenzia, previa convenzione, può svolgere funzioni di

Art. 3 Scopi

	STATUTO	STATUTO: emendamenti	
6		supporto tecnico alla programmazione integrata dei servizi ferroviari e su strada nel territorio regionale, in conformità agli ambiti territoriali o bacini individuati dalla Regione Piemonte.  Le convenzioni di cui al precedente comma disciplinano le attività previste e l'istituzione di comitati di monitoraggio. La convenzione prevede la copertura degli oneri derivanti dall'espletamento delle funzioni in	
		conformità all'art. 29	
	CAPO 2: Organi di governo	CAPO 2: Organi di governo	
	Art. 4 Organi di governo	Art. 4 Organi di governo	
1	Sono organi di governo:	Sono organi di governo:	
	a) L'assemblea,	a) l'Assemblea,	
	b) Il consiglio di amministrazione,	b) il Consiglio di amministrazione,	
	c) Il presidente dell'Agenzia.	c) il Presidente dell'Agenzia.	
	Sezione I: L'Assemblea	Sezione I: L'Assemblea	
	Art. 5 Composizione e durata dell'Assemblea	Art. 5 Composizione e durata dell'Assemblea	
1	L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti	L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti	
	aderenti nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla	aderenti nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota	
	quota di partecipazione fissata dalla convenzione.	di partecipazione fissata dalla convenzione. Ciascun	
	Ciascun delegato non può rappresentare più di un ente	delegato non può rappresentare più di un Ente	
	consorziato.	consorziato.	
2	L'assemblea è organo di carattere permanente, di	L'Assemblea è organo di carattere permanente, di durata	
	durata coincidente con quella dell'Agenzia, non	coincidente con quella dell'Agenzia, non soggetto a	
	soggetto a rinnovo per scadenze temporali, ma alle	rinnovo per scadenze temporali, ma alle sole sostituzioni	
	sole sostituzioni dei componenti per mutamento della	dei componenti per mutamento della titolarità della	
	titolarità della carica.	carica.	
	Art. 6 Prima adunanza	Art. 6 Prima adunanza	
1	Il presidente della Regione o suo delegato presiede la	Il presidente della Regione o suo delegato presiede la	
1	prima seduta dell'Assemblea, convocata dallo stesso	prima seduta dell'Assemblea, convocata dallo stesso	
	entro venti giorni dalla comunicazione degli atti	entro venti giorni dalla comunicazione degli atti esecutivi	
	esecutivi di tutti gli enti aderenti all'Agenzia.	di tutti gli enti aderenti all'Agenzia.	
2	La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla	La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla	
	convocazione.	convocazione.	
1	Art. 7 Competenze	Art. 7 Competenze	
1	L'assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.	L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.	
2	L'Assemblea elegge e revoca:	L'Assemblea elegge e revoca:	
-	a) il consiglio d'amministrazione;	a) il Consiglio d'amministrazione;	
	b) il presidente dell'Agenzia, scelto tra i componenti	b) il Presidente dell'Agenzia, scelto tra i componenti del	
	del consiglio di amministrazione;	consiglio di amministrazione;	
	c) i revisori dei conti.	c) i Revisori dei conti.	
3	L'Assemblea approva gli atti fondamentali	L'Assemblea approva gli atti fondamentali dell'Agenzia.	
	dell'Agenzia. Sono fondamentali i seguenti atti:	Sono fondamentali i seguenti atti:	
	a) il piano di mobilità dell'ambito metropolitano e il	a) il piano di mobilità dell'ambito metropolitano e il	
	piano dei trasporti; b) il programma triennale dei servizi di trasporto	piano dei trasporti; b) il programma triennale dei servizi di trasporto	
	pubblico locale;	pubblico locale;	
1 1	-	· ·	

#### STATUTO

#### STATUTO: emendamenti

- c) le tariffe per il trasporto pubblico locale in ambito metropolitano, in armonia con l'art. 12 della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1;
- d) la relazione previsionale e programmatica, i piani finanziari, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni, il conto consuntivo; e) le modifiche allo Statuto ed alla convenzione, salva approvazione dei soggetti convenzionati.
- 4 E' altresì di competenza dell'assemblea l'approvazione dei regolamenti e la determinazione degli emolumenti ai componenti degli organi di governo di cui all'art. 4 e dei componenti il collegio dei Revisori.
- c) le tariffe per il trasporto pubblico locale in ambito metropolitano, in armonia con l'art. 12 della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1;
- d) la relazione previsionale e programmatica, i piani finanziari, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni, il conto consuntivo;
- e) le modifiche allo Statuto ed alla convenzione, salva approvazione dei soggetti convenzionati.

E' altresì di competenza dell'Assemblea l'approvazione dei regolamenti e la determinazione degli emolumenti ai componenti degli organi di governo di cui all'art. 4 e dei componenti il Collegio dei Revisori.

## Art. 8 Convocazione e quorum di validità delle sedute dell'assemblea

- L'assemblea si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Il presidente dell'Agenzia è tenuto a indire la riunione, in termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un numero di componenti dell'assemblea rappresentanti almeno 12,25% delle quote di partecipazione, o il consiglio d'amministrazione. In caso d'urgenza il termine è ridotto a quarantotto ore.
- 2 La richiesta di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Essa è effettuata presso la sede degli enti consorziati mediante lettera raccomandata o tramite fax, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti i rappresentanti degli enti consorziati.
- 4 Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al precedente comma uno.
- 5 II presidente dell'Agenzia, su richiesta dei revisori dei conti, in caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, convoca l'assemblea per gli adempimenti di legge.
- 6 Le sedute dell'assemblea si svolgono presso la sede dell'Agenzia o presso la sede di uno degli enti consorziati
- 7 Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza della metà dei componenti e il 66% delle quote di partecipazione. A seguito di seduta deserta, l'assemblea si riunisce, in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso. In tal caso, la seduta è valida con l'intervento di tanti componenti che rappresentano almeno il 66% delle quote di partecipazione; l'organo può deliberare sulle proposte comprese nell'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta.
- 8 Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvo che la legge disponga altrimenti.
- 9 I componenti del consiglio d'amministrazione e il

## Art. 8 Convocazione e quorum di validità delle sedute dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Il Presidente dell'Agenzia è tenuto a indire la riunione, in termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un numero di componenti dell'assemblea rappresentanti almeno 12,25% delle quote di partecipazione, o il Consiglio d'amministrazione. In caso d'urgenza il termine è ridotto a quarantotto ore.

La richiesta di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Essa è effettuata mediante P.E.C. alla casella P.E.C. degli enti consorziatio tramite fax, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti i rappresentanti degli enti consorziati.

Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del Consorzio e sono messi a disposizione dei rappresentanti anche tramite il sito internet dell'Agenzia. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al precedente comma uno. Il Presidente dell'Agenzia, su richiesta dei revisori dei conti, in caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, convoca l'assemblea per gli adempimenti di legge.

Le sedute dell'Assemblea si svolgono presso la sede dell'Agenzia o presso la sede di uno degli enti consorziati

Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza della metà dei componenti e il 66% delle quote di partecipazione. A seguito di seduta deserta, l'assemblea si riunisce, in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso. In tal caso, la seduta è valida con l'intervento di tanti componenti che rappresentano almeno il 66% delle quote di partecipazione; l'organo può deliberare sulle proposte comprese nell'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta.

Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvo che la legge disponga altrimenti.

I componenti del Consiglio d'amministrazione e il

STATUTO	STATUTO: emendamenti
---------	----------------------

presidente dell'Agenzia partecipano ai lavori dell'Assemblea, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Il Presidente può altresì invitare a partecipare il direttore generale e i dirigenti interessati. Hanno facoltà di partecipare i componenti del collegio dei revisori dei conti, senza diritto di voto.

L'approvazione degli atti dell'assemblea avviene con il voto favorevole espresso dai componenti che rappresentano il 66% delle quote di partecipazione. Le deliberazioni dell'assemblea constano di processi

verbali firmati dal presidente e dal segretario.

Presidente dell'Agenzia partecipano ai lavori dell'Assemblea, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Il Presidente può altresì invitare a partecipare il Direttore generale e i dirigenti interessati. Hanno facoltà di partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, senza diritto di voto.

L'approvazione degli atti dell'Assemblea avviene con il voto favorevole espresso dai componenti che rappresentano il 66% delle quote di partecipazione. Le deliberazioni dell'Assemblea constano di processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

## Art. 9 Presidenza dell'Agenzia

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Agenzia.
 Al presidente dell'Agenzia sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dell'assemblea.

## Art. 9 Presidenza dell'Agenzia

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Agenzia. Al Presidente dell'Agenzia sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dell'Assemblea.

## Sezione II: Consiglio d'Amministrazione

## Sezione II: Consiglio d'Amministrazione

	Art. 10 Composizione, elezione e durata	Art. 10 Composizione, elezione e durata		
1	Il consiglio d'amministrazione è composto dal	Il Consiglio d'amministrazione è composto da un numero		
	presidente dell'Agenzia e da sette consiglieri.	di componenti pari a cinque., compreso il Presidente.		
2	L'assemblea consortile sceglie i componenti del	L'Assemblea consortile sceglie i componenti del		
	consiglio d'amministrazione, fuori dal proprio seno,	consiglio d'amministrazione, fuori dal proprio seno, fra		
	fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a	coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere		
	consigliere comunale e provinciale ed una speciale	comunale e provinciale ed una speciale competenza		
	competenza tecnica o amministrativa, per studi	tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni		
	compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende	disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per		
	pubbliche o private, per uffici ricoperti, debitamente	uffici ricoperti, debitamente documentati da curricula.		
	documentati da curricula. Possono essere nominati nel	Possono essere nominati nel Consiglio di		
	Consiglio di Amministrazione anche gli Assessori,	Amministrazione anche gli Assessori, competenti per		
	competenti per materia, degli Enti consorziati.	materia, degli Enti consorziati.		
3	Per l'elezione del consiglio d'amministrazione, salvo il	Per l'elezione del Consiglio d'amministrazione, salvo il		
	caso di elezione unanime di tutti i componenti,	caso di elezione unanime di tutti i componenti,		
	l'assemblea provvede sulla base di liste presentate	l'Assemblea provvede sulla base di liste presentate dagli		
	dagli enti consorziati, nelle quali i candidati devono	enti consorziati, nelle quali i candidati devono essere		
	essere elencati mediante un numero progressivo.	elencati mediante un numero progressivo. Ciascun Ente		
	Ciascun ente consorziato può esprimere il suo voto	consorziato può esprimere il suo voto per una sola lista.		
	per una sola lista.			
4	I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi	I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi		
	successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque così	successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque così di		
	di seguito, secondo il numero di consiglieri da	seguito, secondo il numero di consiglieri da eleggere.		
	eleggere.			
5	I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente	I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai		
	ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine previsto e	candidati di ciascuna lista, nell'ordine previsto e vengono		
	vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente.	disposti in un'unica graduatoria decrescente.		
6	Risultano eletti coloro che avranno ottenuto i	Risultano eletti coloro che avranno ottenuto. i quozienti		
	quozienti più elevati.	più elevati .		
7	In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere	In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da		
	da eleggere, è preferito quello della lista che abbia	eleggere, è preferito quello della lista che abbia ottenuto		
$\perp$	ottenuto il minor numero di voti.	il minor numero di voti.		
8	Il consiglio di amministrazione dura in carica anni tre	Il Consiglio di amministrazione dura in carica anni tre		
	dalla nomina, i consiglieri durano in carica sino	dalla nomina, i consiglieri durano in carica sino		
	all'elezione dei nuovi.	all'elezione dei nuovi.		
9	La dimissione di quattro componenti il consiglio	La dimissione di quattro tre componenti il Consiglio		

	STATUTO	STATUTO: emendamenti
	d'amministrazione comporta la decadenza del consiglio stesso.	d'amministrazione comporta la decadenza del Consiglio stesso.
10	Le dimissioni dalla carica di consigliere d'amministrazione non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. I consiglieri d'amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.	Le dimissioni dalla carica di Consigliere d'amministrazione non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. I consiglieri d'amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
11	L'assemblea procede alla surroga dei consiglieri dimissionari o decaduti o alla nomina del nuovo consiglio entro quarantacinque giorni.	L'assemblea procede alla surroga dei consiglieri dimissionari o decaduti o alla nomina del nuovo consiglio entro quarantacinque giorni.
1	Art. 11 Ineleggibilità ed incompatibilità  Non possono essere candidati alla elezione a consigliere d'amministrazione coloro che sono in lite con l'Agenzia, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti comunque connesse ai servizi del consorzio, ivi comprese le imprese appaltatrici di forniture di beni e servizi o concessionari di servizi di trasporto pubblico.	Art. 11 Ineleggibilità ed incompatibilità  Non possono essere candidati alla elezione a consigliere d'amministrazione coloro che si trovino nelle condizioni di incandidabilità alla carica di consigliere regionale, provinciale o comunale coloro che sono in lite con l'Agenzia, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti comunque connesse ai servizi del consorzio, ivi comprese le imprese appaltatrici di forniture di beni e servizi o concessionari di servizi di trasporto pubblico.
2	Sono altresì ineleggibili coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità previste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.	Sono ineleggibili coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere regionale, provinciale o comunale.
3	Sono sospesi e decadono dalla carica di consigliere d'amministrazione i soggetti che si trovino nelle condizioni di incompatibilità stabilite nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità previste nel precedente comma 1.	Sono sospesi e decadono dalla carica i soggetti che si trovino nelle condizioni di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, provinciale o comunale e coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni previste nei precedenti commi.
	Art. 12 Competenze  Il consiglio d'amministrazione compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dallo statuto all'assemblea, e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del presidente dell'Agenzia, del direttore generale o dei dirigenti.	Art. 12 Competenze  Il Consiglio d'amministrazione compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dallo statuto all'assemblea, e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del presidente dell'Agenzia, del direttore generale o dei dirigenti.
2	E', altresì, di competenza del consiglio d'amministrazione: a) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'assemblea; b) la nomina del direttore generale; c) la nomina, su proposta del direttore generale, dei responsabili dei servizi, l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e nonché degli incarichi di collaborazione esterna, riconducibili a prestazioni per il cui conferimento l'ordinamento non preveda un procedimento concorsuale, esclusi quelli di supporto all'attività di gestione, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 22 che segue; d) l'autorizzazione al presidente dell'Agenzia a promuovere e resistere alle liti e ad esercitare il potere	E', altresì, di competenza del Consiglio d'amministrazione: a) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'assemblea; b) la nomina del Direttore generale; c) la nomina, su proposta del Direttore generale, dei responsabili dei servizi, l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e nonché degli incarichi di collaborazione esterna, riconducibili a prestazioni per il cui conferimento l'ordinamento non preveda un procedimento concorsuale, esclusi quelli di supporto all'attività di gestione, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 22; d) l'autorizzazione al presidente dell'Agenzia a promuovere e resistere alle liti e ad esercitare il potere di

STATUTO		STATUTO: emendamenti
di conciliazione e transigere nelle c	controversie	conciliazione e transigere nelle controversie riguardanti
riguardanti l'amministrazione;	ontroversic	l'amministrazione;
e) l'adozione, in caso di urgenza e s	sotto la propria	e) l'adozione, in caso di urgenza e sotto la propria
responsabilità, delle deliberazioni d		responsabilità, delle deliberazioni concernenti variazion
variazioni di bilancio, da sottoporre		di bilancio, da sottoporre alla successiva ratifica
ratifica dell'assemblea entro i succe		dell'assemblea entro i successivi sessanta giorni, a pena
giorni, a pena di decadenza;	355111 505541144	di decadenza:
f) la nomina di un vicepresidente no	ell'ambito del	f) la nomina di un Vicepresidente nell'ambito del
consiglio d'amministrazione che so		Consiglio d'amministrazione che sostituisca il president
presidente in caso di assenza o imp	edimento di	in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;
quest'ultimo;		
g) la presa d'atto della composizion		g) la presa d'atto della composizione del Comitato
Tecnico e la definizione degli emol	lumenti.	Tecnico e la definizione degli emolumenti.
Art. 13 Convocazioni		Art. 13 Convocazioni
Il consiglio è convocato dal preside	ente ogni qualvolta	Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta l
lo reputi necessario e comunque co		reputi necessario e comunque con cadenza almeno
mensile. La convocazione è altresì	obbligatoria se ne	mensile. La convocazione è altresì obbligatoria se ne
fanno richiesta motivata e contener		fanno richiesta motivata e contenente gli argomenti da
trattare, due consiglieri o il direttor	e generale o il	trattare, due consiglieri o il Direttore generale o il
collegio dei revisori. La riunione in	questo caso deve	collegio dei revisori. La riunione in questo caso deve
essere fissata non oltre dieci giorni		essere fissata non oltre dieci giorni dalla richiesta.
Il collegio si riunisce nella sede del		Il collegio si riunisce nella sede del Consorzio o in altro
altro luogo indicato nell'avviso di c	onvocazione	luogo indicato nell'avviso di convocazione purchè in
purchè in Italia.		Italia.
L'avviso di convocazione deve con		L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora
l'ora, il luogo della riunione e l'indi		il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da
oggetti da trattarsi nell'adunanza e		trattarsi nell'adunanza e deve essere trasmesso tramite
trasmesso per iscritto anche a mezz		posta elettronica o a mezzo fax.
L'avviso di convocazione deve esse		L'avviso di convocazione deve essere inviato ai
componenti il consiglio di amminis domicilio indicato in sede di accetta		componenti il consiglio di amministrazione indicato all
nomina o successivamente modific		casella di posta elettronica indicata in sede di accettazione della nomina o successivamente modificat
comunicazione scritta inviata al con		mediante comunicazione scritta inviata al consorzio.
Gli avvisi di convocazione devono		Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai
consiglieri almeno 5 (cinque) giorn	1	consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima di quello
fissato per la riunione. In caso di un		fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è
ridotto a ventiquattro ore.	igenza ii terinine e	ridotto a ventiquattro ore.
Art. 14 Deliberazioni	. 1.1	Art. 14 Deliberazioni
Le sedute del consiglio d'amministr		Le sedute del Consiglio d'amministrazione sono valide
con l'intervento della metà più uno Il consiglio d'amministrazione delil		con l'intervento della metà più uno dei suoi membri. Il Consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza
dei voti e a scrutinio segreto nei cas		dei voti e a scrutinio segreto nei casi concernenti le
persone. In caso di parità prevale il		persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Presidente.	voto dei	persone. In case at partia prevate it voto dei riesidelle
Alle sedute del consiglio d'amminis	strazione partecipa	Alle sedute del Consiglio d'amministrazione partecipa
il direttore generale dell'Agenzia, s		direttore generale dell'Agenzia, senza diritto di voto.
voto.		
Delle deliberazioni del consiglio è	redatto processo	Delle deliberazioni del consiglio è redatto processo
Belie deliberazioni dei consigno e		verbale dal segretario e firmato dal Presidente e dal
verbale dal segretario e firmato dal	presidente e dal	resoure dus segretairs e infinate dus l'estaente e dus
	presidente e dal	Segretario.
verbale dal segretario e firmato dal segretario.		Segretario.
verbale dal segretario e firmato dal segretario.  Sezione III: Il Presidente dell'Ago	enzia	Segretario.  Sezione III: Il Presidente dell'Agenzia
verbale dal segretario e firmato dal segretario.	enzia ne	Segretario.

	STATUTO	STATUTO: emendamenti
	tra i consiglieri di amministrazione.	consiglieri di amministrazione.
2	Il presidente dura in carica quanto dura il consiglio di	Il Presidente dura in carica quanto dura il consiglio di
_	amministrazione.	amministrazione.
3	Il presidente cessa dalla carica in caso di	Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di
	approvazione di deliberazione motivata di revoca	deliberazione motivata di revoca dell'assemblea assunta
	dell'assemblea assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.	con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.
4	•	In caso di impedimento permanente, revoca dall'incarico,
Ċ	dall'incarico, decadenza, sospensione o decesso del	decadenza, sospensione o decesso del presidente
	presidente dell'Agenzia, l'assemblea provvede alla	dell'Agenzia, l'Assemblea provvede alla nomina di un
	nomina di un nuovo presidente, previa integrazione	nuovo presidente, previa integrazione del Consiglio
	del consiglio d'amministrazione.	d'amministrazione.
5	Il presidente è sostituito dal vice-presidente in caso di	Il Presidente è sostituito dal Vice-presidente in caso di
	assenza o impedimento temporaneo.	assenza o impedimento temporaneo.
1	Art. 16 Competenza	Art. 16 Competenza
1		Il Presidente rappresenta l'Agenzia, nell'esercizio delle
	proprie competenze, in particolare: a) convoca e presiede l'Assemblea e dirige i lavori e le	proprie competenze, in particolare: a) convoca e presiede l'Assemblea e dirige i lavori e le
	attività dell'assemblea:	attività dell'assemblea;
	b) convoca il consiglio d'amministrazione e lo	b) convoca il Consiglio d'amministrazione e lo presiede;
	presiede;	o) convoca ii consigno a amministrazione e io presiede,
	c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei	c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi,
	servizi, all'esecuzione degli atti, e, salvo la	all'esecuzione degli atti, e, salvo la competenza degli altri
	competenza degli altri organi dell'ente, sovrintende	organi dell'ente, sovrintende all'espletamento delle
	all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate	funzioni attribuite o delegate dagli enti consorziati;
	dagli enti consorziati;	
	d) previa deliberazione dell'organo competente,	d) previa deliberazione dell'organo competente, stipula
	stipula con altri enti convenzioni per lo svolgimento,	con altri enti convenzioni per lo svolgimento, in modo
	in modo coordinato, di funzioni e servizi; esprime il	coordinato, di funzioni e servizi; esprime il consenso
	consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;	sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;
	e) previa deliberazione del consiglio	e) previa deliberazione del consiglio d'amministrazione,
	d'amministrazione, promuove e resiste alle liti ed	promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di
	esercita il potere di conciliare e transigere le	conciliare e transigere le controversie riguardanti
	controversie riguardanti l'amministrazione.	l'amministrazione.
		CAPO 3: Organi di direzione amministrativa e
	CAPO 3: Organi di direzione amministrativa e tecnica	tecnica
	teenica	
	Art. 17 Organi di direzione amministrativa	Art. 17 Organi di direzione amministrativa
1		Sono organi di direzione amministrativa e tecnica
	dell'Agenzia il direttore e gli altri dirigenti, in	dell'Agenzia il Direttore e gli altri dirigenti, in relazione
	relazione alle attribuzioni loro conferite per il	alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la
	coordinamento e la direzione degli uffici o per lo	direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni
	svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza,	ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello
	studio e ricerca a livello dirigenziale ai sensi delle	dirigenziale ai sensi delle norme di legge, del presente
	norme di legge, del presente statuto e dei regolamenti.	statuto e dei regolamenti.
Ant 10 TI directions communicated the commission of the commission		
Art. 18 Il direttore generale dell'Agenzia  Art. 18 Il direttore generale dell'Agenzia  Il consiglio d'amministrazione nomina il direttore  Il Consiglio d'amministrazione nomina il Direttore		
1	generale dell'Agenzia, al di fuori della dotazione	generale dell'Agenzia, al di fuori della dotazione
	organica, con contratto a tempo determinato non	organica, con contratto a tempo determinato non
	eccedente la durata del mandato del consiglio	eccedente la durata del mandato del Consiglio
	d'amministrazione.	d'amministrazione.

Il Direttore generale è scelto tra esperti di

2 Il direttore generale è scelto tra esperti di

STATUTO	STATUTO: emendamenti
---------	----------------------

amministrazione del trasporto pubblico locale e/o di programmazione di sistemi di mobilità e dei trasporti, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali nella pubblica amministrazione, sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità tecniche, gestionali ed organizzative.

- 3 Al direttore generale compete la responsabilità gestionale; egli persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente sulla base delle direttive impartite dagli stessi; sovrintende alla gestione dell'ente; coordina e indirizza i dirigenti dell'Agenzia, perseguendo livello ottimali di efficienza, efficacia ed economicità, ai fini del pareggio di bilancio da raggiungere attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate.
- 4 Il direttore generale può essere revocato dal consiglio di amministrazione in caso di inosservanza delle direttive del presidente dell'Agenzia o del consiglio d'amministrazione; di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro

amministrazione del trasporto pubblico locale e/o di programmazione di sistemi di mobilità e dei trasporti, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali nella pubblica amministrazione, sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità tecniche, gestionali ed organizzative.

Al Direttore generale compete la responsabilità gestionale; egli persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente sulla base delle direttive impartite dagli stessi; sovrintende alla gestione dell'ente; coordina e indirizza i dirigenti dell'Agenzia, perseguendo livello ottimali di efficienza, efficacia ed economicità, ai fini del pareggio di bilancio da raggiungere attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate.

Il Direttore generale può essere revocato dal consiglio di amministrazione in caso di inosservanza delle direttive del presidente dell'Agenzia o del Consiglio d'amministrazione; di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro

## Art. 19 Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

Il consiglio d'amministrazione provvede, sulla base di un'istruttoria predisposta del direttore generale ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

Provvede alla loro revoca in caso di inosservanza delle direttive del presidente dell'Agenzia, del consiglio d'amministrazione, del direttore generale; di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal direttore generale e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

## Art. 19 Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

Il Consiglio d'amministrazione provvede, sulla base di un'istruttoria predisposta del direttore generale ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. Provvede alla loro revoca in caso di inosservanza delle direttive del presidente dell'Agenzia, del Consiglio d'Amministrazione, del direttore generale; di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal direttore generale e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

## Art. 20 Attribuzione di incarichi di direzione a dirigenti degli enti consorziati

1 Gli incarichi di direzione di cui al presente capo possono essere conferiti, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, a dirigenti degli enti consorziati distaccati presso l'Agenzia per la durata dell'incarico.

## Art. 20 Attribuzione di incarichi di direzione a dirigenti degli enti consorziati

Gli incarichi di direzione di cui al presente capo possono essere conferiti, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, a dirigenti degli enti consorziati distaccati presso l'Agenzia per la durata dell'incarico.

#### Art. 21 Segretario dell'Agenzia

Il segretario svolge funzioni di assistenza giuridicoamministrativa, partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni dell'assemblea e del consiglio d'amministrazione curandone la verbalizzazione.

#### Art. 21 Segretario dell'Agenzia

Il Segretario svolge funzioni di assistenza giuridicoamministrativa, partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni dell'assemblea e del consiglio d'amministrazione curandone la verbalizzazione.

2 Il segretario è nominato dal consiglio

Il Segretario è nominato dal consiglio d'amministrazione

	STATUTO STATUTO: emendamenti			
	STATUTO	STATUTO: emendamenti		
	d'amministrazione tra i dirigenti amministrativi di ruolo dell'Agenzia, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, tra i dirigenti amministrativi o tra i segretari di uno degli enti consorziati.	tra i dirigenti amministrativi di ruolo dell'Agenzia, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, tra i dirigenti amministrativi o tra i segretari di uno degli Enti consorziati, previo nulla osta dell'ente di appartenenza, o tra gli iscritti all'Albo per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali.		
3	Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente.	Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente.		
	Art. 22 Contratti a tempo determinato e collaborazioni esterne	Art. 22 Contratti a tempo determinato e collaborazioni esterne		
1	Nel quadro della normativa vigente la copertura di posti di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.	Nel quadro della normativa vigente la copertura di posti di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.		
2	Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine potranno essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, ovvero collaborazioni coordinate e continuative.	Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine potranno essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, ovvero collaborazioni coordinate e continuative.		
3	Per quanto non previsto si applicano le norme sulle attribuzioni degli incarichi a contratto del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto compatibili.	Per quanto non previsto si applicano le norme sulle attribuzioni degli incarichi a contratto del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto compatibili.		
Art. 23 Assunzioni tramite mobilità  Art. 23 Assunzioni tramite mobilità  In fece di carrie del concernio el fine di consisione la la fine di consisione l				
1	In fase di avvio del consorzio, al fine di acquisire le professionalità necessarie all'attività dell'Agenzia, la copertura di posti di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante mobilità tra enti o imprese pubbliche e consorzio, con la conservazione del maturato economico, non riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali.	In fase di avvio del consorzio, al fine di acquisire le professionalità necessarie all'attività dell'Agenzia, la copertura di posti di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante mobilità tra enti o imprese pubbliche e consorzio, con la conservazione del maturato economico, non riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali.		
2	A tale personale è garantito, previo accordo con gli enti di provenienza, il reintegro presso questi ultimi in caso di scioglimento dell'Agenzia.	A tale personale è garantito, previo accordo con gli enti di provenienza, il reintegro presso questi ultimi in caso di scioglimento dell'Agenzia.		
3	Per tale personale saranno definiti livelli retributivi di ingresso in Agenzia commisurati agli stipendi percepiti presso gli enti di provenienza, e potranno essere definite quote di incentivazione economica individuali, al fine di motivare economicamente il trasferimento, coinvolgere tutto il personale nel raggiungimento dei risultati, e favorire le perequazioni occorrenti ad armonizzare la retribuzione di soggetti provenienti da ambiti contrattuali differenti.	Per tale personale saranno definiti livelli retributivi di ingresso in Agenzia commisurati agli stipendi percepiti presso gli enti di provenienza, e potranno essere definite quote di incentivazione economica individuali, al fine di motivare economicamente il trasferimento, coinvolgere tutto il personale nel raggiungimento dei risultati, e favorire le perequazioni occorrenti ad armonizzare la retribuzione di soggetti provenienti da ambiti contrattuali differenti.		
4		Ai fini previdenziali saranno conservate, per quanto possibile, a titolo individuale le eventuali condizioni di miglior favore previste dall'ambito contrattuale preesistente.		

	Art. 24 Comitato Tecnico	Art. 24 Comitato Tecnico
1	E' istituito un Comitato Tecnico composto da dirigenti	E' istituito un Comitato Tecnico composto da dirigenti o

CAPO 4: Comitato Tecnico

CAPO 4: Comitato Tecnico

STATUTO STATUTO: emendamenti

- o loro delegati, competenti in materia di trasporti, di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino, designati dagli Enti di appartenenza.
- 2 Il Comitato Tecnico, organo di consultazione, opera a supporto del Consiglio di Amministrazione in relazione a tutte le questioni di natura tecnica in materia di pianificazione, programmazione e attuazione del trasporto pubblico locale delle quali sia investito dal Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare la coerenza delle iniziative dell'Agenzia con quelle degli Enti Consorziati, e viceversa.

loro delegati, competenti in materia di trasporti, di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino, designati dagli Enti di appartenenza.

Il Comitato Tecnico, organo di consultazione, opera a supporto del Consiglio di Amministrazione in relazione a tutte le questioni di natura tecnica in materia di pianificazione, programmazione e attuazione del trasporto pubblico locale delle quali sia investito dal Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare la coerenza delle iniziative dell'Agenzia con quelle degli Enti Consorziati, e viceversa.

## CAPO 5: Atti amministrativi e Organi - disposizioni generali

## CAPO 5: Atti amministrativi e Organi - disposizioni generali

## Art. 25 Atti amministrativi: procedimento, pubblicazione e controllo

 Agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

## Art. 25 Atti amministrativi: procedimento, pubblicazione e controllo

Agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili

#### Art. 26 Assicurazione e tutela giudiziale degli organi

- Il presidente dell'Agenzia, i consiglieri d'amministrazione, unitamente al direttore, ai dirigenti, ed ai responsabili d'ufficio vengono assicurati contro i rischi inerenti all'espletamento delle loro funzioni.
- 2 L'Agenzia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del presidente dell'Agenzia, del presidente dell'assemblea, dei consiglieri d'amministrazione, del direttore e degli altri dipendenti, per fatti o atti connessi direttamente all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dall'assistito, amministratore e /o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

## Art. 26 Assicurazione e tutela giudiziale degli organi

Il Presidente dell'Agenzia, i Consiglieri d'amministrazione, unitamente al Direttore, ai dirigenti, ed ai responsabili d'ufficio vengono assicurati contro i rischi inerenti all'espletamento delle loro funzioni.

L'Agenzia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi. ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del presidente dell'Agenzia, del presidente dell'assemblea, dei consiglieri d'amministrazione, del direttore e degli altri dipendenti, per fatti o atti connessi direttamente all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dall'assistito, amministratore e /o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

## CAPO 6: Collegio dei revisori dei conti

## CAPO 6: Collegio dei revisori dei conti

## Art. 27 Elezione, composizione e durata

L'elezione, la composizione, la presidenza del collegio dei revisori dei conti, nonché il compenso e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti, sono regolate dalle norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento

## Art. 27 Elezione, composizione e durata

L'elezione, la composizione, la presidenza del collegio dei revisori dei conti, nonché il compenso, e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti, sono regolate dalle norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che

	STATUTO	STATUTO: emendamenti
	degli enti locali che disciplinano l'organo di revisione economico-finanziario degli enti locali, in quanto compatibili.	disciplinano l'organo di revisione economico-finanziario degli enti locali, in quanto compatibili.
2	I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, sono irrevocabili salvo che per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.	I Revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, sono irrevocabili salvo che per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
3	I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.	I Revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.
4	I revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea dei rappresentanti e, su invito del presidente dell'agenzia, anche alle adunanze del consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie economiche finanziarie di rilevante interesse per l'Agenzia.	I Revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea dei rappresentanti e, su invito del presidente dell'agenzia, anche alle adunanze del consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie economiche finanziarie di rilevante interesse per l'Agenzia.

## CAPO 7: Patrimonio e gestione economicofinanziaria

#### CAPO 7: Patrimonio e gestione economicofinanziaria

Art. 28 - Patrimonio	Art. 28 - Patrimonio	
L'Agenzia è dotata di un proprio patrimonio costituito	L'Agenzia è dotata di un proprio patrimonio costituito da	
da un fondo di dotazione, fissato dalla convenzione in	un fondo di dotazione, fissato dalla convenzione in	
proporzione alle quote di partecipazione di ciascun	proporzione alle quote di partecipazione di ciascun ente	
ente all'Agenzia, dagli eventuali conferimenti in	all'Agenzia, dagli eventuali conferimenti in natura,	
natura, nonché dalle acquisizioni dirette effettuati con	nonché dalle acquisizioni dirette effettuati con mezzi	
mezzi propri.	propri.	
Eventuali conferimenti in natura sono imputati alle	Eventuali conferimenti in natura sono imputati alle quote	
quote di partecipazione e valutati in base al valore	di partecipazione e valutati in base al valore attuale con le	
attuale con le modalità previste dall'art. 2343 c.c	modalità previste dall'art. 2343 c.c	
I beni in dotazione, come i beni direttamente acquisiti	I beni in dotazione, come i beni direttamente acquisiti	
dall'Agenzia, sono iscritti nel libro dei cespiti	dall'Agenzia, sono iscritti nel libro dei cespiti	
dell'agenzia, e, a suo nome presso i registri mobiliari	dell'Agenzia, e, a suo nome presso i registri mobiliari o	
o immobiliari.	immobiliari.	
4 All'Agenzia possono essere assegnati beni in uso,	All'Agenzia possono essere assegnati beni in uso,	
locazione o comodato gratuito, da parte degli enti	locazione o comodato gratuito, da parte degli enti	
consorziati.	consorziati.	
In caso di cessazione dell'Agenzia o di separazione da	In caso di cessazione dell'Agenzia o di separazione da	
essa di alcuno dei suoi membri, il patrimonio è	essa di alcuno dei suoi membri, il patrimonio è ripartito	
ripartito fra i singoli enti in proporzione delle	fra i singoli enti in proporzione delle rispettive quote di	
rispettive quote di partecipazione, salvo i diritti dei	partecipazione, salvo i diritti dei terzi.	
terzi.		

1	Le entrate dell'Agenzia sono rappresentate da:	Le entrate dell'Agenzia sono rappresentate da:
	a) trasferimenti per il finanziamento dei servizi	a) trasferimenti per il finanziamento dei servizi minimi di
	minimi di trasporto pubblico locale;	trasporto pubblico locale;
	b) trasferimenti per le attrezzature di arredo delle	b) trasferimenti per le attrezzature di arredo delle linee di
	linee di controllo e monitoraggio dell'utenza e ad	controllo e monitoraggio dell'utenza e ad azioni di
	azioni di promozione e di informazione del trasporto	promozione e di informazione del trasporto pubblico
	pubblico locale;	locale;

- c) trasferimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali; d) trasferimenti per il finanziamento dei servizi complementari a quelli minimi; complement
- e) trasferimenti dai comuni o altri enti per studi o

Art. 29 Fonti di finanziamento

- locale;
  c) trasferimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali;
  d) trasferimenti per il finanziamento dei servizi complementari a quelli minimi;
- e) trasferimenti dai comuni o altri enti per studi o

Art. 29 Fonti di finanziamento

	STATUTO	STATUTO: emendamenti		
		DITT OF ON OHIOMANNON		
	progettazioni su commessa.	progettazioni su commessa.		
2	Gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni	Gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite		
	conferite all'Agenzia sono finanziati mediante una	all'Agenzia sono finanziati mediante una quota dei		
	quota dei trasferimenti stanziati per l'espletamento	trasferimenti stanziati per l'espletamento delle funzioni		
	delle funzioni medesime. Tale quota, determinata dal	medesime. Tale quota, determinata dal Consiglio		
	Consiglio d'Amministrazione, non può essere	d'amministrazione, non può essere superiore a quanto		
	superiore a quanto stabilisce la L.R. 1/2000 e	stabilisce la L.R. 1/2000 e successive modificazioni ed		
	successive modificazioni ed integrazioni. Eventuali	integrazioni. Eventuali somme aggiuntive sono deliberate		
	somme aggiuntive sono deliberate espressamente	espressamente dall'Assemblea contestualmente al		
	dall'Assemblea contestualmente al bilancio di previsione.	bilancio di previsione.		
3	L'eventuale risparmio, conseguito da appalti delle	L'eventuale risparmio, conseguito da appalti delle		
)	concessioni dei servizi, rispetto alle risorse assegnate	concessioni dei servizi, rispetto alle risorse assegnate		
	dagli enti consorziati:	dagli Enti consorziati:		
	a) rimane a disposizione dell'Agenzia con vincolo di	a) rimane a disposizione dell'Agenzia con vincolo di		
	destinazione alla funzione di trasporto pubblico e in	destinazione alla funzione di trasporto pubblico e in		
	genere della mobilità, se si tratta di risorse destinate al	genere della mobilità, se si tratta di risorse destinate al		
	finanziamento per i servizi di trasporto pubblico	finanziamento per i servizi di trasporto pubblico locale		
	locale minimi;	minimi;		
	b) viene restituito all'ente conferente se si tratta di	b) viene restituito all'ente conferente se si tratta di risorse		
	risorse per servizi complementari a quelli minimi,	per servizi complementari a quelli minimi, fatta salva		
	fatta salva diversa destinazione deliberata	diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.		
	dall'Assemblea.			
4	I proventi derivanti da sanzioni a carico	I proventi derivanti da sanzioni a carico dell'affidatario		
	dell'affidatario dei servizi di trasporto pubblico,	dei servizi di trasporto pubblico, previste dal contratto di		
	previste dal contratto di servizio, sono acquisiti al bilancio dell'Agenzia.	servizio, sono acquisiti al bilancio dell'Agenzia.		
5	Le scadenze delle erogazioni dei flussi di spesa dagli	Le scadenze delle erogazioni dei flussi di spesa dagli enti		
	enti consorziati all'Agenzia sono definiti dalla	consorziati all'Agenzia sono definiti dalla convenzione.		
	convenzione.	8,		
	Art. 30 Contrazione dei mutui	Art. 30 Contrazione dei mutui		
1	L'Agenzia può contrarre mutui o altre forme di	L'Agenzia può contrarre mutui o altre forme di		
	indebitamento nei casi e con le modalità previsti dalla	indebitamento nei casi e con le modalità previsti dalla		
	legge.	legge.		
2	Le garanzie per la contrazione dei mutui possono	Le garanzie per la contrazione dei mutui possono essere		
	essere rilasciate sia pro-quota dagli enti consorziati,	rilasciate sia pro-quota dagli enti consorziati, sia da uno o		
3	sia da uno o più enti consorziati.  Le rate di ammortamento dei mutui sono assunte a	più enti consorziati.  Le rate di ammortamento dei mutui sono assunte a carico		
3	carico del bilancio dell'Agenzia, oppure pro-quota	del bilancio dell'Agenzia, oppure pro-quota dagli enti		
	dagli enti consorziati, oppure da uno o più enti	consorziati, oppure da uno o più enti consorziati che, di		
	consorziati che, di comune accordo, intendono	comune accordo, intendono accollarsi l'onere.		
	accollarsi l'onere.	containe accordo, intendono accontaisi i onere.		
ACCOUNTS. LOUGING				
	Art. 31 Contabilità e bilanci	Art. 31 Contabilità e bilanci		
1	Si applicano all'Agenzia, per quanto riguarda la	Si applicano all'Agenzia, per quanto riguarda la finanza e		
	finanza e la contabilità e i bilanci, le norme stabilite	la contabilità e i bilanci, le norme stabilite per gli enti		
	per gli enti locali, in quanto compatibili.	locali, in quanto compatibili.		
		CAPO 8: Uffici		
	CAPO 8: Uffici	CAI O 0. UIIICI		

Art. 32 Principi e criteri di organizzazione

L'Agenzia informa la propria attività amministrativa ai

principi di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di direzione politica, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile,

Art. 32 Principi e criteri di organizzazione

1 L'Agenzia informa la propria attività amministrativa

ai principi di separazione delle funzioni di indirizzo e

controllo spettanti agli organi di direzione politica, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e

	0	
	contabile, spettanti agli organi di direzione amministrativa, nonché ai principi di trasparenza e partecipazione.	spettanti agli organi di direzione amministrativa, nonché ai principi di trasparenza e partecipazione.
2	L'organizzazione degli uffici è determinata con atti regolamentari, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per la pubblica amministrazione.	L'organizzazione degli uffici è determinata con atti regolamentari, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per la pubblica amministrazione.
3	L'Agenzia è organizzata secondo processi basati su un proprio sistema qualità che tiene conto dei requisiti ISO.	L'Agenzia è organizzata secondo processi basati su un proprio sistema qualità che tiene conto dei requisiti ISO.
4	Ove occorra, l'Agenzia può assumere personale proprio anche con l'istituto della mobilità tra enti pubblici, oppure avvalersi, con il consenso delle rispettive amministrazioni, dell'opera di quello dipendente dagli enti consorziati.	Ove occorra, l'Agenzia può assumere personale proprio anche con l'istituto della mobilità tra enti pubblici, oppure avvalersi, con il consenso delle rispettive amministrazioni, dell'opera di quello dipendente dagli Enti consorziati.
5	Le deliberazioni d'assunzione sono assunte dal consiglio d'amministrazione, i contratti di lavoro sono di competenza degli organi di direzione amministrativa.	Le deliberazioni d'assunzione sono assunte dal consiglio d'amministrazione, i contratti di lavoro sono di competenza degli organi di direzione amministrativa.
6	Al personale assunto direttamente dal consorzio, ai fini assicurativi, previdenziali e assistenziali si applicano le norme previste per i comuni e le province.	Al personale assunto direttamente dal consorzio, ai fini assicurativi, previdenziali e assistenziali si applicano le norme previste per i comuni e le province.
7	Ai dipendenti del consorzio si applicano i contratti collettivi nazionali del comparto Regioni, autonomie locali, con applicazione delle norme stabilite per i Comuni di dimensione pari a quella di Torino.	Ai dipendenti del Consorzio si applicano i contratti collettivi nazionali del comparto Regioni, autonomie locali, con applicazione delle norme stabilite per i comuni di dimensione pari a quella di Torino.

STATUTO: emendamenti

STATUTO

CAPO 9: Informazione e partecipazione

1 Le proposte di deliberazione degli atti fondamentali

di tutti gli Enti aderenti a prescindere dall'entità della

maggior importanza; l'Agenzia promuove altresì sedi

informazione e di accesso ai documenti in possesso

consorziati, si richiama quanto previsto, a riguardo,

quota di partecipazione, l'Agenzia promuove sedi di

consultazione con gli Enti aderenti sui temi di

di consultazione con parte degli Enti aderenti in relazione a temi di loro specifico interesse. Inoltre,

per quanto attiene all'esercizio del diritto di

dell'Agenzia, da parte dei Consigli degli Enti

Art. 33 Informazione e partecipazione

enti consorziati nel termine di 30 giorni prima della			dell'Agenzia sono comunicate preventivamente agli enti
		enti consorziati nel termine di 30 giorni prima della	consorziati nel termine di 30 giorni prima della
		deliberazione, con invito a proporre osservazioni Per	deliberazione, con invito a proporre osservazioni Per
		quanto riguarda gli Enti locali le proposte saranno	quanto riguarda gli Enti locali le proposte saranno
comunicate ai rispettivi consigli. Gli organi		comunicate ai rispettivi consigli. Gli organi	comunicate ai rispettivi consigli. Gli organi dell'Agenzia
		dell'Agenzia deliberano, contro le eventuali	deliberano, contro le eventuali osservazioni., con
		osservazioni., con provvedimento motivato.	provvedimento motivato.
	2 Gli atti fondamentali che impegnino i bilanci degli Gli atti fondamentali che impegnino i bilanci de		Gli atti fondamentali che impegnino i bilanci degli enti
		enti consorziati, con fondi propri degli enti stessi	consorziati, con fondi propri degli enti stessi diversi dal
	diversi dal fondo trasporti regionale e degli enti locali		fondo trasporti regionale e degli enti locali di cui alla
di cui alla legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1. per		di cui alla legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1, per	legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1, per servizi
		servizi complementari o integrativi ai servizi minimi	complementari o integrativi ai servizi minimi sono
		sono soggetti al parere obbligatorio e vincolante	soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell'ente
		dell'ente consorziato interessato.	consorziato interessato.
Ì	3	Al fine di garantire una piena partecipazione da parte	Al fine di garantire una piena partecipazione da parte di

Al fine di garantire una piena partecipazione da parte di tutti gli Enti aderenti a prescindere dall'entità della quota di partecipazione, l'Agenzia promuove sedi di consultazione con gli Enti aderenti sui temi di maggior importanza; l'Agenzia promuove altresì sedi di consultazione con parte degli Enti aderenti in relazione a temi di loro specifico interesse. Inoltre, per quanto attiene all'esercizio del diritto di informazione e di accesso ai documenti in possesso dell'Agenzia, da parte dei Consigli degli Enti consorziati, si richiama quanto previsto, a riguardo, negli Statuti e nei regolamenti degli Enti stessi.

**CAPO 9: Informazione e partecipazione** 

Le proposte di deliberazione degli atti fondamentali

Art. 33 Informazione e partecipazione

STATUTO STATUTO: emendamenti

#### negli Statuti e nei regolamenti degli Enti stessi.

di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento e all'erogazione dei servizi, prendendo in considerazione proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini e di utenti, promuovendo e/o partecipando ad incontri organizzati dai suddetti soggetti allo scopo di raccogliere le opinioni dei medesimi relativamente alla gestione dei servizi pubblici in materia, e quindi instaurando costanti rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione, predisponendo infine pubblicazioni divulgative gratuite per illustrare ai cittadini ed utenti i dati dei piani e degli strumenti di programmazione promossi e fatti propri dall'Agenzia.

L'Agenzia è tenuta a promuovere ogni possibile forma L'Agenzia è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento e all'erogazione dei servizi, prendendo in considerazione proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini e di utenti, promuovendo e/o partecipando ad incontri organizzati dai suddetti soggetti allo scopo di raccogliere le opinioni dei medesimi relativamente alla gestione dei servizi pubblici in materia, e quindi instaurando costanti rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione, predisponendo infine pubblicazioni divulgative gratuite per illustrare ai cittadini ed utenti i dati dei piani e degli strumenti di programmazione promossi e fatti propri dall'Agenzia.

#### CAPO 10: Norme finali e di rinvio

#### CAPO 10: Norme finali e di rinvio

		Art. 34 Norme finali e di rinvii	Art. 34 Norme
	1	Le modifiche al presente statuto sono approvate	Le modifiche al
		dall'Assemblea e rimesse agli enti consorziati per gli	dall'Assemblea
ı		ademnimenti previsti dall'art 31 comma 2 del THEL	ademnimenti pre

## finali e di rinvii presente statuto sono approvate e rimesse agli enti consorziati per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

# CONVENZIONE DELL'AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE

## INDICE DEGLI ARTICOLI

PREMESSO	3
Articolo 1 - Oggetto della presente convenzione.	
Articolo 2 - Costituzione del Consorzio denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana". Conferimenti e quot	
di partecipazione.	
Articolo 3 Nomina e competenze degli organi consortili di direzione politica	
Articolo 4 - Nomina e competenze degli organi consortili di direzione amministrativa e tecnica	6
Articolo 5 - Nomina e competenze del collegio dei revisori dei conti	7
Articolo 6 - Trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio e pareri	
Articolo 7 - Patrimonio, gestione economico - finanziaria, organizzazione degli uffici ed attività amministrativa	8
Articolo 8 Periodo transitorio	8
Articolo 9 - Informazione e partecipazione.	
Articolo 10 - Registrazione e spese	9

## CONVENZIONE

PREMESSO	
che le suindicate parti intendono costituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 200 n. 1 un consorzio per la mobilità metropolitana torinese, da denominarsi ``Agenzia per la mobilità metropolitana di seguito definito: ``Agenzia";	
che risulta opportuno e necessario costituire detto consorzio tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, Comune di Torino e successivamente con gli altri Comuni interessati appartenenti all'ambito metropolita torinese;	
che scopo del Consorzio è svolgere tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico loca degli Enti aderenti in ambito metropolitano con particolare riguardo a:	ıle
pianificazione del sistema della mobilità nell'ambito metropolitano, e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dai Comuni attraverso la definizione, la promozione la verifica di attuazione dei piani urbani della mobilità di competenza dei comuni e del piano dei trasporti metropolitani;	
predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di traspor pubblico locale di competenza e dei relativi contratti di servizi;	rto
gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti;	
vigilanza sulle modalità di esercizio, con autonomi poteri sanzionatori;	
che le parti contraenti possono altresì esercitare attraverso il Consorzio funzioni di propria competenza in mater di mobilità, anche diverse da quelle sopra indicate, e svolgere quindi qualsiasi operazione o attività ritenu necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali;	ıta
che è necessario prevedere la possibilità per i Comuni elencati nell'Allegato 1, di essere ammessi a far parte d' Consorzio previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;	lel
che è inoltre necessario prevedere la possibilità per i Comuni non compresi nell'Allegato 1 che appartenga all'ambito metropolitano, di essere ammessi a far parte del Consorzio previa deliberazione dell'Assemblea;	no
che risultano applicabili all'istituendo Consorzio la normativa di cui alla citata Legge Regionale 4 gennaio 2000 1, nonché le disposizioni in materia di consorzi tra enti locali dettate dall'art. 31 del Testo Unico sull'Ordinamen degli Enti Locali n. 267 del 18 agosto 2000, e dai relativi richiami legislativi;	
che si rimanda sin d'ora allo Statuto dell'istituenda ``Agenzia" la regolamentazione di ogni ulteriore profi strutturale ed organizzativo in questa sede non compiutamente disciplinato.	ilo
CONSIDERATO CHE	
la Convenzione dell'Agenzia unitamente allo Statuto sono stati sottoscritti, in data 09/05/20003 nell'Assembl costitutiva, dai seguenti enti:  Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino, Baldissero Torinese, Beinasco, Carignano, Collegn	10,
Grugliasco, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto Torinese, Pianezza, Rivalta Torinese, Rivo Settimo Torinese, San Mauro Torinese, Volpiano;	,111,
che a seguito di deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'Agenzia, hanno aderito al Consorzio i seguenti Comuni di cui all'allegato 1:	
Alpignano, Borgaro Torinese, Cambiano, Candiolo, Caselle Torinese, Chieri, Druento, Leinì, Pino Torinese Piobesi Torinese, Piossasco, Santena, Trofarello, Venaria Reale e Vinovo;	se,
che l'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 di modifica dell'art. 8 della legge regionale 4 genna 2000, n. 1 ha istituito l'ente pubblico di interesse regionale avente forma di consorzio e denominato "Agenzia p	

#### CONVENZIONE

1 1 111.3	. 11.	
⊟a mobilità	metropolitana	e regionale"

che pur mantenendo continuità di funzionamento tra l'Agenzia per la Mobilità metropolitana e l'Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale, è necessario procedere ad una modifica della Convenzione e dello Statuto che tenga conto del nuovo assetto normativo

le suindicate parti convengono e stipulano quanto segue.

# Articolo 1 - Oggetto della presente convenzione. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. La presente convenzione ha per oggetto la costituzione del consorzio denominato ``Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale" per l'esercizio di tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano. Le parti intendono altresì disciplinare in questa sede, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 1/2000 e s.m.i., i seguenti profili organizzativi: a) le nomine e le competenze degli organi consortili;

- b) le modalità di trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio;
- c) la misura del fondo di dotazione fissata in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun Ente consorziato;
- d) la disciplina del periodo transitorio;

rimandando allo Statuto ed ai successivi regolamenti l'ulteriore disciplina del Consorzio stesso, in conformità alla suindicata normativa.

E' rimessa allo Statuto, ai sensi di legge, ogni più completa, necessaria disciplina dell'organizzazione, della nomina e delle funzioni degli organi consortili.

## Articolo 2 - Costituzione del Consorzio denominato ``Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale". Conferimenti e quote di partecipazione.

Le parti contraenti costituiscono in forma di consorzio, a far data dal 01/01/2003, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, L.R. n. 1 del 4 gennaio 2000 e s.m.i. ed art. 31 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 agosto 2000, "l'Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale".

Sono conferite all'Agenzia tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti consorziati in ambito metropolitano. I servizi di linea del trasporto pubblico locale, trasferiti e delegati, sono descritti nell'allegato 2 costituente parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Le linee sono descritte in sintesi, con rinvio, per il dettaglio relativo ai programmi d'esercizio aziendali, ad una banca dati costituita presso la segreteria dell'Agenzia. Con successive convenzioni, gli Enti consorziati, possono delegare all'Agenzia ulteriori funzioni proprie in materia di mobilità.

- La quota di partecipazione relativa a ciascun Ente contraente viene determinata in virtù del seguente criterio:
  - Regione Piemonte: trentasettevirgolacinque per cento (37,5%)"
  - · Comune di Torino: trentasettevirgolacinque per cento (37,5%)"
  - Provincia di Torino: dodici virgola cinque per cento (12,5%)
  - Tutti i rimanenti Comuni consorziati, nel loro insieme: dodici virgola cinque per cento (12,5%). A ciascun Comune, di detto insieme, è attribuita una quota di partecipazione proporzionale alla popolazione residente al 31.12.2001 come descritto nell'Allegato 1; la somma delle singole quote di detti Comuni non può superare in ogni caso il 12,5%.

## CONVENZIONE

4	Le quote dei Comuni non consorziati appartenenti all'ambito metropolitano, indicate nell'Allegato 1, sono attribuite alla Provincia di Torino. Nell'ipotesi in cui uno di detti Comuni aderisca al Consorzio, successivamente alla sua costituzione, la relativa quota di partecipazione è detratta da quella complessiva della Provincia di Torino.
	Il subentro o il recesso di un Comune appartenente all'ambito metropolitano non compreso nell'Allegato 1 determina la ridefinizione delle quote di partecipazione di tutti i Comuni diversi dal Comune di Torino. A ciascun comune è attribuita una quota di partecipazione proporzionale alla popolazione residente al 31.12.2001.
5	Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 4 dello Statuto l'ammissione di enti alla Agenzia deve avvenire con deliberazione dell'Assemblea, assunta secondo le modalità descritte all'art. 8 dello Statuto.

	Articolo 3 Nomina e competenze degli organi consortili di direzione politica.
1	Sono organi di governo:
	· l'Assemblea,
	· il Consiglio di amministrazione,
	· il Presidente dell'Agenzia.
2	L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti aderenti nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata in virtù del criterio disposto al precedente art. 2, III comma. Ciascun delegato non può rappresentare più di un Ente consorziato.  L'Assemblea è organo di carattere permanente, di durata coincidente con quella dell'Agenzia, non soggetto a rinnovo per scadenze temporali, ma alle sole sostituzioni dei componenti per mutamento della titolarità della carica.
	Il Presidente della Regione o suo delegato presiede la prima seduta dell'Assemblea, convocata dallo stesso entro venti giorni dalla comunicazione degli atti esecutivi di tutti gli enti aderenti all'Agenzia. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3	L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
	La medesima elegge e revoca:
	a) il Consiglio d'amministrazione,
	b) il Presidente dell'Agenzia, scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione, c) i Revisori dei Conti.
4	L'Assemblea approva gli atti fondamentali dell'Agenzia. Sono fondamentali i seguenti atti: d) il piano di mobilità dell'ambito metropolitano e dei trasporti,
	e) il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale,
	f) le tariffe per il trasporto pubblico locale in ambito metropolitano, in armonia con l'art. 12 della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1;
	g) la relazione previsionale e programmatica, i piani finanziari, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni, il conto consuntivo;
	h) le modifiche allo Statuto ed alla Convenzione, salvo approvazione dei soggetti convenzionati."
	E' altresì di competenza dell'Assemblea l'approvazione dei regolamenti e la determinazione degli emolumenti ai componenti degli organi di governo e dei componenti il collegio dei Revisori.
5	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Agenzia. Al Presidente dell'Agenzia sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dell'Assemblea.

# ALLEGATO C NUOVO TESTO DELLA CONVENZIONE

#### CONVENZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero di componenti previsti dallo Statuto. .

I componenti del consiglio d'amministrazione devono essere scelti dall'Assemblea consortile, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e provinciale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti, debitamente documentati da curricula. Possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione anche gli assessori, competenti per materia, degli Enti consorziati.

L'Assemblea nomina il Consiglio con le modalità stabilite dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica anni tre dalla nomina, i consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi.

Le dimissioni dalla carica di consigliere d'amministrazione non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. I consiglieri d'amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. L'Assemblea procede alla surroga dei consiglieri dimissionari o decaduti o alla nomina del nuovo consiglio entro quarantacinque giorni.

Le dimissioni di quattro componenti il consiglio d'amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio. La disciplina delle ineleggibilità, incompatibilità, delle dimissioni e della decadenza dei consiglieri è rimessa allo Statuto.

Il Consiglio d'amministrazione compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dallo Statuto all'Assemblea, e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Presidente dell'Agenzia, del Direttore generale o dei dirigenti.

- 8 Il Presidente dell'Agenzia è nominato dall'Assemblea.
  - Il Presidente dura in carica quanto dura il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di deliberazione motivata di revoca dell'Assemblea, assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.

In caso di impedimento permanente, revoca dall'incarico, decadenza, sospensione o decesso del Presidente dell'Agenzia, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo presidente, previa integrazione del Consiglio d'Amministrazione.

- 9 II Presidente rappresenta l'Agenzia, nell'esercizio delle proprie competenze, in particolare:
  - a) convoca e presiede l'assemblea e dirige i lavori e le attività dell'assemblea;
    - b) convoca il consiglio d'amministrazione e lo presiede;
    - c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, all'esecuzione degli atti, e, salvo la competenza degli altri organi dell'ente, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate dagli enti consorziati;
    - d) previa deliberazione dell'organo competente, stipula con altri Enti convenzioni per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge, fatte salve le competenze dell'Assemblea e degli altri organi dell'Agenzia;
    - e) previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione, promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere le controversie.

Articolo 4 - Nomina e competenze degli organi consortili di direzione amministrativa e tecnica.

# ALLEGATO C NUOVO TESTO DELLA CONVENZIONE

# CONVENZIONE

1	Sono organi di direzione amministrativa e tecnica dell'Agenzia il Direttore e gli altri dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale ai sensi delle norme di legge, del presente capo dello statuto e dei regolamenti.
2	Il Direttore generale dell'Agenzia è nominato dal Consiglio d'amministrazione al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato non eccedente la durata del mandato del Consiglio d'amministrazione, revocabile dall'Assemblea secondo quanto previsto dallo statuto.
	Il Direttore generale è scelto tra esperti di amministrazione del trasporto pubblico locale e/o di programmazione di sistemi di mobilità e dei trasporti, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali nella pubblica amministrazione, sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità tecniche, gestionali ed organizzative.
3	Al Direttore generale compete la responsabilità gestionale; egli persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente sulla base delle direttive impartite dagli stessi; sovrintende alla gestione dell'ente; coordina e indirizza i dirigenti dell'Agenzia, perseguendo livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità e l'obbligo del pareggio di bilancio da raggiungere attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate.
4	Il Consiglio d'amministrazione provvede, sulla base di un'istruttoria predisposta dal direttore generale, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza; gli incarichi dirigenziali sono revocabili in caso di inosservanza delle direttive del presidente dell'Agenzia, del Consiglio d'Amministrazione, del direttore generale; in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal direttore generale e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.
5	Il Segretario svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio d'amministrazione curandone la verbalizzazione.
	Il Segretario è nominato dal Consiglio d'amministrazione tra i dirigenti amministrativi di ruolo dell'Agenzia, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, tra i dirigenti amministrativi o tra i segretari di uno degli enti consorziati. Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente.
6	Nel quadro della normativa vigente la copertura di posti di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
7	E' altresì istituito un Comitato Tecnico composto da dirigenti competenti in materia degli Enti consorziati con le modalità previste nello Statuto.
8	Sono rimesse allo Statuto ulteriori modalità organizzative in materia.

	Articolo 5 - Nomina e competenze del collegio dei revisori dei conti
	L'elezione, la composizione, la presidenza del collegio dei revisori dei conti, nonché il compenso e le cause di
1	incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti, sono disciplinate dallo Statuto.

#### CONVENZIONE

- I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, sono irrevocabili salvo che per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
- I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.

I revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea dei rappresentanti e, su invito del presidente dell'Agenzia, anche alle adunanze del Consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie economiche finanziarie di rilevante interesse per l'Agenzia.

### Articolo 6 - Trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio e pareri

1. Le proposte di deliberazione degli atti fondamentali dell'Agenzia sono comunicate agli enti aderenti preventivamente nel termine di trenta giorni prima della deliberazione, con invito a proporre osservazioni. Gli organi dell'Agenzia deliberano, contro le eventuali osservazioni, con provvedimento motivato.

Gli atti fondamentali che impegnino i bilanci degli enti consorziati, con fondi propri degli enti stessi diversi dal fondo trasporti regionale e degli enti locali, di cui alla legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1, per servizi complementari o integrativi ai servizi minimi o altro, sono soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell'ente consorziato interessato.

### Articolo 7 - Patrimonio, gestione economico - finanziaria, organizzazione degli uffici ed attività amministrativa.

- Il fondo consortile è determinato in Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) ripartiti come segue:
  - a) Conferimenti di valori numerari
  - 1. Regione Piemonte 937.500 (novecentotrentasettemilacinquecento)
  - 2. Provincia di Torino 625.000 (seicentoventicinquemila)
  - 3. Comune di Torino 937.500 (novecentotrentasettemilacinquecento

La quota del fondo a carico della Provincia di Torino è versata per Euro 312.500 (trecentododicimilacinquecento), come quota propria a totale carico della stessa e, per Euro 312.500 (trecentododicimilacinquecento), come quota per conto dei Comuni di cui all'Allegato 1 che non aderiscono al Consorzio. Al momento dell'adesione, i Comuni stessi versano all'Agenzia la quota a loro carico; tale quota viene ripetuta dall'Agenzia alla Provincia di Torino. In caso di successivo recesso la Provincia di Torino si farà carico della quota del Comune receduto.

- I conferimenti dei beni mobili ed immobili degli Enti consorziati all'Agenzia sono regolati nel dettaglio da apposite convenzioni.
  - 3. I trasferimenti di cassa delle risorse relative al finanziamento dei servizi minimi e, degli investimenti relativi al trasporto pubblico locale, avverranno con le stesse modalità stabilite dalla Regione per il trasferimento degli stessi fondi agli enti locali.
    - Il trasferimento delle risorse per il finanziamento dei servizi complementari o integrativi a quelli minimi avverranno con cadenza trimestrale anticipata.
- Il subentro o il recesso di un Comune appartenente all'Ambito Metropolitano, non previsto nell'elenco Allegato 1 allo Statuto, non modifica l'entità del fondo consortile; la quota di partecipazione del subentrante o del recedente riduce o accresce la quota degli altri Comuni consorziati diversi dal Comune di Torino.
- Le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni saranno finanziate come previsto dall'art. 29 comma 2 dello Statuto

# Articolo 8 Periodo transitorio

Per l'anno 2003 ciascun Ente consorziato continuerà a gestire direttamente i contratti di servizio di trasporto pubblico locale in essere, continuando ad amministrarne anche il finanziamento.

# ALLEGATO C NUOVO TESTO DELLA CONVENZIONE

# CONVENZIONE

In assenza dei trasferimenti degli Enti consorziati per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale conferiti all'Agenzia, le spese di funzionamento del Consorzio sono a carico degli Enti medesimi e saranno imputate al fondo consortile di cui all'art. 7.

# Articolo 9 - Informazione e partecipazione.

1. Si rimettono ad ulteriore normazione ad opera dello statuto i necessari profili di garanzia dell'informazione e partecipazione dei cittadini e degli utenti, ai sensi dell'ordinamento vigente.

	Articolo 10 - Registrazione e spese
1	Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ex D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, allegato B alla Tabella, art. 16.
2	Le eventuali spese di registrazione relative alla presente convenzione saranno a carico del costituendo Consorzio denominato ``Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale".
3	Le spese iniziali di costituzione dell'Agenzia minute e urgenti sono anticipate dalla Regione Piemonte.

"La presente convenzione si compone di nn. 10 articoli e viene sottoscritta ed approvata dalle parti contraenti contestualmente allo statuto del Consorzio denominato "Agenzia per la mobilità" metropolitana e regionale".

Allegato n. 1: Elenco dei Comuni

Allegato n. 2: Servizi conferiti.

# STATUTO DELL'AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE

# INDICE DEGLI ARTICOLI

CAPO 1: Disposizioni generali	3
Art. 1 Denominazione, sede e costituzione	3
Art. 2 Durata, recesso, scioglimento	3
Art. 3 Scopi	3
CAPO 2: Organi di governo	4
Art. 4 Organi di governo	4
Sezione I: L'Assemblea	
Art. 5 Composizione e durata dell'Assemblea	4
Art. 6 Prima adunanza	4
Art. 7 Competenze	4
Art. 8 Convocazione e quorum di validità delle sedute dell'Assemblea	4
Art. 9 Presidenza dell'Agenzia	5
Sezione II: Consiglio d'Ámministrazione	
Art. 10 Composizione, elezione e durata	5
Art. 11 Ineleggibilità ed incompatibilità	5
Art. 12 Competenze	6
Art. 13 Convocazioni	6
Art. 14 Deliberazioni	
Sezione III: Il Presidente dell'Agenzia	6
Art. 15 Nomina, durata, cessazione	6
Art. 16 Competenza	
CAPO 3: Organi di direzione amministrativa e tecnica	7
Art. 17 Organi di direzione amministrativa	7
Art. 19 Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali	
Art. 20 Attribuzione di incarichi di direzione a dirigenti degli enti consorziati	7
Art. 21 Segretario dell'Agenzia	
Art. 22 Contratti a tempo determinato e collaborazioni esterne	
Art. 23 Assunzioni tramite mobilità	8
CAPO 4: Comitato Tecnico	8
Art. 24 Comitato Tecnico	
CAPO 5: Atti amministrativi e Organi - disposizioni generali	
Art. 25 Atti amministrativi: procedimento, pubblicazione e controllo	8
Art. 26 Assicurazione e tutela giudiziale degli organi	
CAPO 6: Collegio dei revisori dei conti	9
Art. 27 Elezione, composizione e durata	
CAPO 7: Patrimonio e gestione economico-finanziaria	
Art. 28 - Patrimonio	
Art. 29 Fonti di finanziamento	
Art. 30 Contrazione dei mutui	
Art. 31 Contabilità e bilanci	
CAPO 8: Uffici	
Art. 32 Principi e criteri di organizzazione	
CAPO 9: Informazione e partecipazione	
Art. 33 Informazione e partecipazione	
CAPO 10: Norme finali e di rinvio	11
Art. 34 Norme finali e di rinvii	11

#### STATUTO

# CAPO 1: Disposizioni generali

#### Art. 1 Denominazione, sede e costituzione.

- 1 E' costituito l'ente pubblico di interesse regionale istituito dall'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 di modifica dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1..
- 2 L'ente assume la forma di consorzio ed è denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale", di seguito definito: "Agenzia", siglabile con un marchio che esprime la sintesi essenziale di Agenzia per la mobilità Torino, Piemonte.
- 3 Il Consorzio è costituito tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e i Comuni di cui all'Allegato 1 che aderiscano.
- 4 Qualora ne facciano richiesta, con deliberazione del Consiglio d'amministrazione sono ammessi a far parte del Consorzio i Comuni indicati nell'Allegato 1 ricadenti nell'ambito dell'area conurbata di Torino
- 5 Con deliberazione dell'Assemblea possono essere ammessi a far parte del Consorzio comuni diversi da quelli di cui all'Allegato 1
- 6 L'Agenzia ha sede nel comune di Torino. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione possono stabilirsi nel territorio sedi secondarie, uffici, agenzie, succursali e rappresentanze.
- 7 Le ammissioni di cui ai commi 4 e 5 sono subordinate all'adesione dei singoli enti al Consorzio.

#### Art. 2 Durata, recesso, scioglimento

- 1 Il Consorzio ha durata sino all'esaurimento dello scopo sociale.
- 2 Ogni Ente consorziato può recedere dal Consorzio con un preavviso di almeno 18 mesi rispetto al momento di effetto del recesso. In caso di recesso, lo stesso avrà effetto solo allo scadere dei contratti di servizio in corso al momento della comunicazione di recesso.
- 3 Il recesso deve essere comunicato per iscritto mediante posta elettronica certificata inviata alla casella P.E.C. del Consorzio.
- 4 Il recesso può essere esercitato per la prima volta a partire dalla scadenza del secondo periodo di programmazione triennale successivo alla costituzione del consorzio.
- 5 Gli effetti del recesso sono regolamentati dalle specifiche previsioni della convenzione.
- 6 Il Consorzio si scioglie:
  - a) Per esaurimento dello scopo
  - b) Per recesso di uno dei seguenti enti: Regione Piemonte, Comune di Torino, Provincia di Torino

#### Art. 3 Scop

- 1 L'Agenzia ha l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile nell'area metropolitana di Torino, ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale, mediante:
  - a) La pianificazione delle strategie di sviluppo del sistema della mobilità;
  - b) La programmazione dello sviluppo delle infrastrutture, del materiale rotabile e delle tecnologie di controllo, della quantità e qualità del servizio, e delle risorse per la gestione e gli investimenti del sistema di trasporto
  - c) L'amministrazione del sistema delle tariffe, dei finanziamenti degli Enti consorziati, dei contratti con le aziende affidatarie di servizi alla mobilità, dei rapporti di comunicazione e informazione con i cittadini;
  - d) Il controllo dei risultati di investimento e di gestione conseguiti;
  - e) La promozione del miglioramento continuo del servizio alla mobilità;
  - f) L'impiego, con un unico marchio istituzionale, di tutte le risorse in un quadro integrato di gestione, tariffazione e di immagine del sistema di trasporto.
- 2 L'Agenzia svolge tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano con particolare riguardo alla:
  - a) pianificazione del sistema della mobilità dell'ambito metropolitano e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dai comuni;
  - b) programmazione di tutti i servizi e le infrastrutture del trasporto locale attraverso l'approvazione del programma triennale dei servizi del trasporto pubblico locale in area metropolitana;
  - c) predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza e gestione dei relativi contratti di servizio, vigilanza e poteri sanzionatori;
  - d) gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti;
  - e) monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza ed efficacia dei servizi e delle infrastrutture e della qualità percepita.

#### STATUTO

- 3 Gli Enti aderenti possono esercitare attraverso l'Agenzia funzioni di propria competenza in materia di mobilità anche diverse da quelle di cui al comma 1 e svolgere qualsiasi operazione o attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.
- 4 L'Agenzia, previa convenzione, può svolgere funzioni in materia di trasporto pubblico locale delegate da enti non consorziati.
- 5 L'Agenzia, previa convenzione, può svolgere funzioni di supporto tecnico alla programmazione integrata dei servizi ferroviari e su strada nel territorio regionale, in conformità agli ambiti territoriali o bacini individuati dalla Regione Piemonte.
- 6 Le convenzioni di cui al precedente comma disciplinano le attività previste e l'istituzione di comitati di monitoraggio. La convenzione prevede la copertura degli oneri derivanti dall'espletamento delle funzioni in conformità all'art. 29

### CAPO 2: Organi di governo

#### Art. 4 Organi di governo

- 1 Sono organi di governo:
  - a) l'Assemblea,
  - b) il Consiglio di amministrazione,
  - c) il Presidente dell'Agenzia.

#### Sezione I: L'Assemblea

# Art. 5 Composizione e durata dell'Assemblea

- 1 L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti aderenti nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione. Ciascun delegato non può rappresentare più di un Ente consorziato.
- 2 L'Assemblea è organo di carattere permanente, di durata coincidente con quella dell'Agenzia, non soggetto a rinnovo per scadenze temporali, ma alle sole sostituzioni dei componenti per mutamento della titolarità della carica.

# Art. 6 Prima adunanza

- 1 Il presidente della Regione o suo delegato presiede la prima seduta dell'Assemblea, convocata dallo stesso entro venti giorni dalla comunicazione degli atti esecutivi di tutti gli enti aderenti all'Agenzia.
- 2 La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

#### Art. 7 Competenze

- 1 L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- 2 L'Assemblea elegge e revoca:
  - a) il Consiglio d'amministrazione;
  - b) il Presidente dell'Agenzia, scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione;
  - c) il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.
- 3 L'Assemblea approva gli atti fondamentali dell'Agenzia. Sono fondamentali i seguenti atti:
  - a) il piano di mobilità dell'ambito metropolitano e il piano dei trasporti;
  - b) il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale;
  - c) le tariffe per il trasporto pubblico locale in ambito metropolitano, in armonia con l'art. 12 della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1;
  - d) la relazione previsionale e programmatica, i piani finanziari, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni, il conto consuntivo;
  - e) le modifiche allo Statuto ed alla convenzione, salva approvazione dei soggetti convenzionati.
- 4 E' altresì di competenza dell'Assemblea l'approvazione dei regolamenti e la determinazione degli emolumenti ai componenti degli organi di governo di cui all'art. 4 e dei componenti il Collegio dei Revisori.

### Art. 8 Convocazione e quorum di validità delle sedute dell'Assemblea

1 L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Il Presidente dell'Agenzia è tenuto a indire la riunione, in termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un numero di componenti dell'assemblea rappresentanti almeno 12,25% delle quote di partecipazione, o il Consiglio d'amministrazione. In caso d'urgenza il termine è ridotto a quarantotto ore.

#### STATUTO

- 2 La richiesta di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Essa è effettuata mediante P.E.C. alla casella P.E.C. degli enti consorziatio tramite fax, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 3 In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti i rappresentanti degli enti consorziati.
- 4 Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del Consorzio e sono messi a disposizione dei rappresentanti anche tramite il sito internet dell'Agenzia. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al precedente comma uno.
- 5 Il Presidente dell'Agenzia, su richiesta dei revisori dei conti, in caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, convoca l'assemblea per gli adempimenti di legge.
- 6 Le sedute dell'Assemblea si svolgono presso la sede dell'Agenzia o presso la sede di uno degli enti consorziati.
- 7 Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza della metà dei componenti e il 66% delle quote di partecipazione. A seguito di seduta deserta, l'assemblea si riunisce, in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso. In tal caso, la seduta è valida con l'intervento di tanti componenti che rappresentano almeno il 66% delle quote di partecipazione; l'organo può deliberare sulle proposte comprese nell'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta.
- 8 Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvo che la legge disponga altrimenti.
- 9 I componenti del Consiglio d'amministrazione e il Presidente dell'Agenzia partecipano ai lavori dell'Assemblea, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Il Presidente può altresì invitare a partecipare il Direttore generale e i dirigenti interessati. Hanno facoltà di partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, senza diritto di voto.
  - L'approvazione degli atti dell'Assemblea avviene con il voto favorevole espresso dai componenti che
- 10 rappresentano il 66% delle quote di partecipazione.
  Le deliberazioni dell'Assemblea constano di processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

11

#### Art. 9 Presidenza dell'Agenzia

1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Agenzia. Al Presidente dell'Agenzia sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dell'Assemblea.

# Sezione II: Consiglio d'Amministrazione

# Art. 10 Composizione, elezione e durata

- 1 Il Consiglio d'amministrazione è composto da un numero di componenti pari a cinque, compreso il Presidente.
- 2 L'Assemblea consortile sceglie i componenti del consiglio d'amministrazione, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e provinciale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti, debitamente documentati da curricula. Possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione anche gli Assessori, competenti per materia, degli Enti consorziati.
- 3 Per l'elezione del Consiglio d'amministrazione, salvo il caso di elezione unanime di tutti i componenti, l'Assemblea provvede sulla base di liste presentate dagli enti consorziati, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascun Ente consorziato può esprimere il suo voto per una sola lista.
- 4 I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque così di seguito, secondo il numero di consiglieri da eleggere.
- 5 I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine previsto e vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente.
- 6 Risultano eletti coloro che avranno ottenuto. i quozienti più elevati .
- 7 In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, è preferito quello della lista che abbia ottenuto il minor numero di voti.
- 8 Il Consiglio di amministrazione dura in carica anni tre dalla nomina, i consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi.
- 9 La dimissione di tre componenti il Consiglio d'amministrazione comporta la decadenza del Consiglio stesso.

  Le dimissioni dalla carica di Consigliere d'amministrazione non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente
- 10 efficaci. I consiglieri d'amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
- L'assemblea procede alla surroga dei consiglieri dimissionari o decaduti o alla nomina del nuovo consiglio entro 11 quarantacinque giorni.

# Art. 11 Ineleggibilità ed incompatibilità

#### STATUTO

- 1 Non possono essere candidati alla elezione a consigliere d'amministrazione coloro che si trovino nelle condizioni di incandidabilità alla carica di consigliere regionale, provinciale o comunale coloro che sono in lite con l'Agenzia, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti comunque connesse ai servizi del consorzio, ivi comprese le imprese appaltatrici di forniture di beni e servizi o concessionari di servizi di trasporto pubblico.
- 2 Sono ineleggibili coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere regionale, provinciale o comunale.
- 3 Sono sospesi e decadono dalla carica i soggetti che si trovino nelle condizioni di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, provinciale o comunale e coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni previste nei precedenti commi.

#### Art. 12 Competenze

- 1 Il Consiglio d'amministrazione compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dallo statuto all'assemblea, e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del presidente dell'Agenzia, del direttore generale o dei dirigenti.
- 2 E', altresì, di competenza del Consiglio d'amministrazione:
  - a) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'assemblea:
  - b) la nomina del Direttore generale;
  - c) la nomina, su proposta del Direttore generale, dei responsabili dei servizi, l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e nonché degli incarichi di collaborazione esterna, riconducibili a prestazioni per il cui conferimento l'ordinamento non preveda un procedimento concorsuale, esclusi quelli di supporto all'attività di gestione, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 22;
  - d) l'autorizzazione al presidente dell'Agenzia a promuovere e resistere alle liti e ad esercitare il potere di conciliazione e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione;
  - e) l'adozione, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità, delle deliberazioni concernenti variazioni di bilancio, da sottoporre alla successiva ratifica dell'assemblea entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza;
  - f) la nomina di un Vicepresidente nell'ambito del Consiglio d'amministrazione che sostituisca il presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;
  - g) la presa d'atto della composizione del Comitato Tecnico e la definizione degli emolumenti.

# Art. 13 Convocazioni

- 1 Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario e comunque con cadenza almeno mensile. La convocazione è altresì obbligatoria se ne fanno richiesta motivata e contenente gli argomenti da trattare, due consiglieri o il Direttore generale o il collegio dei revisori. La riunione in questo caso deve essere fissata non oltre dieci giorni dalla richiesta.
- 2 Il collegio si riunisce nella sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purchè in Italia
- 3 L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza e deve essere trasmesso tramite posta elettronica o a mezzo fax.
- 4 L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il consiglio di amministrazione indicato alla casella di posta elettronica indicata in sede di accettazione della nomina o successivamente modificato mediante comunicazione scritta inviata al consorzio.
- 5 Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore.

#### Art. 14 Deliberazioni

- 1 Le sedute del Consiglio d'amministrazione sono valide con l'intervento della metà più uno dei suoi membri.
- 2 Il Consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza dei voti e a scrutinio segreto nei casi concernenti le persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 3 Alle sedute del Consiglio d'amministrazione partecipa il direttore generale dell'Agenzia, senza diritto di voto.
- 4 Delle deliberazioni del consiglio è redatto processo verbale dal segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario.

### Sezione III: Il Presidente dell'Agenzia

### Art. 15 Nomina, durata, cessazione

1 Il Presidente dell'Agenzia è nominato dall'Assemblea tra i consiglieri di amministrazione.

#### STATUTO

- 2 Il Presidente dura in carica quanto dura il consiglio di amministrazione.
- 3 Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di deliberazione motivata di revoca dell'assemblea assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.
- 4 In caso di impedimento permanente, revoca dall'incarico, decadenza, sospensione o decesso del presidente dell'Agenzia, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo presidente, previa integrazione del Consiglio d'amministrazione.
- 5 Il Presidente è sostituito dal Vice-presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

#### Art. 16 Competenza

- 1 Il Presidente rappresenta l'Agenzia, nell'esercizio delle proprie competenze, in particolare:
  - a) convoca e presiede l'Assemblea e dirige i lavori e le attività dell'assemblea;
  - b) convoca il Consiglio d'amministrazione e lo presiede;
  - c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, all'esecuzione degli atti, e, salvo la competenza degli altri organi dell'ente, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate dagli enti consorziati;
  - d) previa deliberazione dell'organo competente, stipula con altri enti convenzioni per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;
  - e) previa deliberazione del consiglio d'amministrazione, promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere le controversie riguardanti l'amministrazione.

#### CAPO 3: Organi di direzione amministrativa e tecnica

### Art. 17 Organi di direzione amministrativa

Sono organi di direzione amministrativa e tecnica dell'Agenzia il Direttore e gli altri dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale ai sensi delle norme di legge, del presente statuto e dei regolamenti.

### Art. 18 Il direttore generale dell'Agenzia

- 1 Il Consiglio d'amministrazione nomina il Direttore generale dell'Agenzia, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato non eccedente la durata del mandato del Consiglio d'amministrazione.
- 2 Il Direttore generale è scelto tra esperti di amministrazione del trasporto pubblico locale e/o di programmazione di sistemi di mobilità e dei trasporti, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali nella pubblica amministrazione, sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità tecniche, gestionali ed organizzative.
- 3 Al Direttore generale compete la responsabilità gestionale; egli persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente sulla base delle direttive impartite dagli stessi; sovrintende alla gestione dell'ente; coordina e indirizza i dirigenti dell'Agenzia, perseguendo livello ottimali di efficienza, efficacia ed economicità, ai fini del pareggio di bilancio da raggiungere attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate.
- 4 Il Direttore generale può essere revocato dal consiglio di amministrazione in caso di inosservanza delle direttive del presidente dell'Agenzia o del Consiglio d'amministrazione; di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro

# Art. 19 Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

1 Il Consiglio d'amministrazione provvede, sulla base di un'istruttoria predisposta del direttore generale ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. Provvede alla loro revoca in caso di inosservanza delle direttive del presidente dell'Agenzia, del Consiglio d'Amministrazione, del direttore generale; di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal direttore generale e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

### Art. 20 Attribuzione di incarichi di direzione a dirigenti degli enti consorziati

1 Gli incarichi di direzione di cui al presente capo possono essere conferiti, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, a dirigenti degli enti consorziati distaccati presso l'Agenzia per la durata dell'incarico.

#### STATUTO

# Art. 21 Segretario dell'Agenzia

- 1 Il Segretario svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni dell'assemblea e del consiglio d'amministrazione curandone la verbalizzazione.
- 2 Il Segretario è nominato dal consiglio d'amministrazione tra i dirigenti amministrativi di ruolo dell'Agenzia, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, tra i dirigenti amministrativi o tra i segretari di uno degli Enti consorziati
- 3 Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente.

### Art. 22 Contratti a tempo determinato e collaborazioni esterne

- 1 Nel quadro della normativa vigente la copertura di posti di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
- 2 Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine potranno essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, ovvero collaborazioni coordinate e continuative.
- 3 Per quanto non previsto si applicano le norme sulle attribuzioni degli incarichi a contratto del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto compatibili.

#### Art. 23 Assunzioni tramite mobilità

- 1 In fase di avvio del consorzio, al fine di acquisire le professionalità necessarie all'attività dell'Agenzia, la copertura di posti di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante mobilità tra enti o imprese pubbliche e consorzio, con la conservazione del maturato economico, non riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali.
- 2 A tale personale è garantito, previo accordo con gli enti di provenienza, il reintegro presso questi ultimi in caso di scioglimento dell'Agenzia.
- 3 Per tale personale saranno definiti livelli retributivi di ingresso in Agenzia commisurati agli stipendi percepiti presso gli enti di provenienza, e potranno essere definite quote di incentivazione economica individuali, al fine di motivare economicamente il trasferimento, coinvolgere tutto il personale nel raggiungimento dei risultati, e favorire le perequazioni occorrenti ad armonizzare la retribuzione di soggetti provenienti da ambiti contrattuali differenti.
- 4 Ai fini previdenziali saranno conservate, per quanto possibile, a titolo individuale le eventuali condizioni di miglior favore previste dall'ambito contrattuale preesistente.

# **CAPO 4: Comitato Tecnico**

### Art. 24 Comitato Tecnico

- 1 E' istituito un Comitato Tecnico composto da dirigenti o loro delegati, competenti in materia di trasporti, di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino, designati dagli Enti di appartenenza.
- 2 Il Comitato Tecnico, organo di consultazione, opera a supporto del Consiglio di Amministrazione in relazione a tutte le questioni di natura tecnica in materia di pianificazione, programmazione e attuazione del trasporto pubblico locale delle quali sia investito dal Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare la coerenza delle iniziative dell'Agenzia con quelle degli Enti Consorziati, e viceversa.

## CAPO 5: Atti amministrativi e Organi - disposizioni generali

### Art. 25 Atti amministrativi: procedimento, pubblicazione e controllo

1 Agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili

# Art. 26 Assicurazione e tutela giudiziale degli organi

- 1 Il Presidente dell'Agenzia, i Consiglieri d'amministrazione, unitamente al Direttore, ai dirigenti, ed ai responsabili d'ufficio vengono assicurati contro i rischi inerenti all'espletamento delle loro funzioni.
- 2 L'Agenzia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del presidente dell'Agenzia, del presidente dell'assemblea, dei consiglieri d'amministrazione, del direttore e degli altri dipendenti, per fatti o atti connessi direttamente all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento, facendo

#### STATUTO

assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dall'assistito, amministratore e /o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

#### CAPO 6: Collegio dei revisori dei conti

### Art. 27 Elezione, composizione e durata

- 1 L'elezione, la composizione, la presidenza del collegio dei revisori dei conti, nonché il compenso, e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti, sono regolate dalle norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che disciplinano l'organo di revisione economico-finanziario degli enti locali, in quanto compatibili.
- 2 I Revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, sono irrevocabili salvo che per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
- 3 I Revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.
- 4 I Revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea dei rappresentanti e, su invito del presidente dell'agenzia, anche alle adunanze del consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie economiche finanziarie di rilevante interesse per l'Agenzia.

### CAPO 7: Patrimonio e gestione economico-finanziaria

### Art. 28 - Patrimonio

- 1 L'Agenzia è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, fissato dalla convenzione in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun ente all'Agenzia, dagli eventuali conferimenti in natura, nonché dalle acquisizioni dirette effettuati con mezzi propri.
- 2 Eventuali conferimenti in natura sono imputati alle quote di partecipazione e valutati in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 c.c..
- 3 I beni in dotazione, come i beni direttamente acquisiti dall'Agenzia, sono iscritti nel libro dei cespiti dell'Agenzia, e, a suo nome presso i registri mobiliari o immobiliari.
- 4 All'Agenzia possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito, da parte degli enti consorziati.
- 5 In caso di cessazione dell'Agenzia o di separazione da essa di alcuno dei suoi membri, il patrimonio è ripartito fra i singoli enti in proporzione delle rispettive quote di partecipazione, salvo i diritti dei terzi.

# Art. 29 Fonti di finanziamento

- 1 Le entrate dell'Agenzia sono rappresentate da:
  - a) trasferimenti per il finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale;
  - b) trasferimenti per le attrezzature di arredo delle linee di controllo e monitoraggio dell'utenza e ad azioni di promozione e di informazione del trasporto pubblico locale;
  - c) trasferimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali;
  - d) trasferimenti per il finanziamento dei servizi complementari a quelli minimi;
  - e) trasferimenti dai comuni o altri enti per studi o progettazioni su commessa.
- 2 Gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite all'Agenzia sono finanziati mediante una quota dei trasferimenti stanziati per l'espletamento delle funzioni medesime. Tale quota, determinata dal Consiglio d'amministrazione, non può essere superiore a quanto stabilisce la L.R. 1/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Eventuali somme aggiuntive sono deliberate espressamente dall'Assemblea contestualmente al bilancio di previsione.
- 3 L'eventuale risparmio, conseguito da appalti delle concessioni dei servizi, rispetto alle risorse assegnate dagli Enti consorziati:
  - a) rimane a disposizione dell'Agenzia con vincolo di destinazione alla funzione di trasporto pubblico e in genere della mobilità, se si tratta di risorse destinate al finanziamento per i servizi di trasporto pubblico locale minimi; b) viene restituito all'ente conferente se si tratta di risorse per servizi complementari a quelli minimi, fatta salva
- diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.
  4 I proventi derivanti da sanzioni a carico dell'affidatario dei servizi di trasporto pubblico, previste dal contratto di servizio, sono acquisiti al bilancio dell'Agenzia.
- 5 Le scadenze delle erogazioni dei flussi di spesa dagli enti consorziati all'Agenzia sono definiti dalla convenzione.

#### STATUTO

#### Art. 30 Contrazione dei mutui

- 1 L'Agenzia può contrarre mutui o altre forme di indebitamento nei casi e con le modalità previsti dalla legge.
- 2 Le garanzie per la contrazione dei mutui possono essere rilasciate sia pro-quota dagli enti consorziati, sia da uno o più enti consorziati.
- 3 Le rate di ammortamento dei mutui sono assunte a carico del bilancio dell'Agenzia, oppure pro-quota dagli enti consorziati, oppure da uno o più enti consorziati che, di comune accordo, intendono accollarsi l'onere.

#### Art. 31 Contabilità e bilanci

1 Si applicano all'Agenzia, per quanto riguarda la finanza e la contabilità e i bilanci, le norme stabilite per gli enti locali, in quanto compatibili.

#### CAPO 8: Uffici

#### Art. 32 Principi e criteri di organizzazione

- 1 L'Agenzia informa la propria attività amministrativa ai principi di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di direzione politica, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti agli organi di direzione amministrativa, nonché ai principi di trasparenza e partecipazione.
- 2 L'organizzazione degli uffici è determinata con atti regolamentari, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per la pubblica amministrazione.
- 3 L'Agenzia è organizzata secondo processi basati su un proprio sistema qualità che tiene conto dei requisiti ISO.
- 4 Ove occorra, l'Agenzia può assumere personale proprio anche con l'istituto della mobilità tra enti pubblici, oppure avvalersi, con il consenso delle rispettive amministrazioni, dell'opera di quello dipendente dagli Enti consorziati.
- 5 Le deliberazioni d'assunzione sono assunte dal consiglio d'amministrazione, i contratti di lavoro sono di competenza degli organi di direzione amministrativa.
- 6 Al personale assunto direttamente dal consorzio, ai fini assicurativi, previdenziali e assistenziali si applicano le norme previste per i comuni e le province.
- 7 Ai dipendenti del Consorzio si applicano i contratti collettivi nazionali del comparto Regioni, autonomie locali, con applicazione delle norme stabilite per i comuni di dimensione pari a quella di Torino.

# CAPO 9: Informazione e partecipazione

# Art. 33 Informazione e partecipazione

- 1 Le proposte di deliberazione degli atti fondamentali dell'Agenzia sono comunicate preventivamente agli enti consorziati nel termine di 30 giorni prima della deliberazione, con invito a proporre osservazioni Per quanto riguarda gli Enti locali le proposte saranno comunicate ai rispettivi consigli. Gli organi dell'Agenzia deliberano, contro le eventuali osservazioni., con provvedimento motivato.
- 2 Gli atti fondamentali che impegnino i bilanci degli enti consorziati, con fondi propri degli enti stessi diversi dal fondo trasporti regionale e degli enti locali di cui alla legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1, per servizi complementari o integrativi ai servizi minimi sono soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell'ente consorziato interessato.
- 3 Al fine di garantire una piena partecipazione da parte di tutti gli Enti aderenti a prescindere dall'entità della quota di partecipazione, l'Agenzia promuove sedi di consultazione con gli Enti aderenti sui temi di maggior importanza; l'Agenzia promuove altresì sedi di consultazione con parte degli Enti aderenti in relazione a temi di loro specifico interesse. Inoltre, per quanto attiene all'esercizio del diritto di informazione e di accesso ai documenti in possesso dell'Agenzia, da parte dei Consigli degli Enti consorziati, si richiama quanto previsto, a riguardo, negli Statuti e nei regolamenti degli Enti stessi.
- 4 L'Agenzia è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento e all'erogazione dei servizi, prendendo in considerazione proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini e di utenti, promuovendo e/o partecipando ad incontri organizzati dai suddetti soggetti allo scopo di raccogliere le opinioni dei medesimi relativamente alla gestione dei servizi pubblici in materia, e quindi instaurando costanti rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione, predisponendo infine pubblicazioni divulgative gratuite per illustrare ai cittadini ed utenti i dati dei piani e degli strumenti di programmazione promossi e fatti propri dall'Agenzia.

# STATUTO

# CAPO 10: Norme finali e di rinvio

# Art. 34 Norme finali e di rinvii

1 Le modifiche al presente statuto sono approvate dall'Assemblea e rimesse agli enti consorziati per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.